

STRUTTURA FINANZE E TRIBUTI

“ANALISI DEI RISULTATI DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E EVASIONE FISCALE SVOLTE DALLA REGIONE SUI TRIBUTI PROPRI NEL QUINQUENNIO 2021/2025, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N 968/2020.”

RELAZIONE

INDICE

1. ANALISI DEI RISULTATI DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E EVASIONE FISCALE SUI TRIBUTI REGIONALI.....	3
1.1. PREMESSA.....	3
1.2. TASSA AUTO	5
1.2.1. CONTROLLO SUI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	5
1.2.2. CONTROLLO SUI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA AUTO.....	8
1.2.3. CONTROLLO SU TARGHE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA	10
1.2.4. COMPLIANCE FISCALE DEI CONSIGLIERI E DEI DIRIGENTI REGIONALI.....	11
1.2.4.1 COMPLIANCE FISCALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.....	11
1.2.4.2. COMPLIANCE FISCALE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.....	11
1.2.5. COMPENSAZIONE LEGALE DEI DEBITI TRIBUTARI SU SOMME EROGATE DALLA REGIONE	13
1.2.6. SINTESI DATI TASSA AUTO.....	17
1.3. IRAP	18
1.4. IRT – IMPOSTA REGIONALE DI TRASCRIZIONE	20
2. PROPOSTE DI MODIFICA ALLA DGR N. 968/2020.....	22
2.1. SCHEDA DI PRASSI N.1.....	25
2.2. SCHEDA DI PRASSI N.2.....	27
2.3. SCHEDA DI PRASSI N.3.....	31
2.4. SCHEDA DI PRASSI N.4.....	33
2.5. SCHEDA DI PRASSI N.5.....	35
2.6. SCHEDA DI PRASSI N.6.....	36
2.7. SCHEDA DI PRASSI N. 7.....	38
2.8. SCHEDA DI PRASSI N. 8.....	43
3. CONCLUSIONI E SINTESI DEI RISULTATI	45

1. ANALISI DEI RISULTATI DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE E EVASIONE FISCALE SUI TRIBUTI REGIONALI

1.1. PREMESSA

Il contrasto all'elusione e evasione fiscale costituisce uno degli strumenti più rilevanti per la realizzazione del contributo dovuto dai cittadini al buon andamento dello Stato, così come statuito dalla Costituzione. Rappresenta uno dei temi maggiormente sentiti da tempo ed uno degli obiettivi più importanti a livello nazionale per addivenire ad una maggiore equità fiscale e, in prospettiva, per permettere di ridurre l'imposizione fiscale generale. Tale obiettivo deve essere perseguito da ogni amministrazione pubblica.

La Regione Valle d'Aosta, in tale ottica, dal 2011 si è dotata di norme sulla partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale facendo sì che anche gli enti locali valdostani potessero contribuire all'obiettivo nazionale. Sono così stati firmati due Protocolli d'intesa in attuazione della normativa regionale, uno firmato con Agenzia delle entrate nell'agosto 2012 ed uno siglato con i Comuni valdostani, attraverso il Consorzio Permanente degli Enti locali (CPEL), nel maggio 2013.

D'altro canto, dall'anno 2013, l'ufficio tributi della Regione si è impegnato direttamente ed attivamente nel contrasto all'evasione fiscale sui tributi regionali gestiti in proprio, approntando procedure amministrative al fine di monitorare la situazione esistente sul territorio e con l'obiettivo di accrescere l'adempimento spontaneo ai doveri tributari da parte dei contribuenti. In tale prospettiva, nel corso del tempo, sono state poste in essere dall'ufficio tributi diverse attività, sia in proprio che in collaborazione con i Comuni, con Agenzia delle entrate o altri enti, che hanno coinvolto tutti i tributi regionali e provinciali gestiti dall'ufficio.

L'ufficio tributi, per scelta, dal 2014 pubblica sul sito internet regionale, nella sezione tematica dedicata ai tributi, la relazione sulle attività annualmente svolte in materia di contrasto all'evasione riguardo ai tributi di propria competenza; inoltre, negli ultimi anni, anche la Corte dei Conti ha posto maggiore attenzione a questo tema, con richieste agli enti di dar conto delle attività svolte e dei risultati ottenuti formulate all'interno dei questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione.

Le attività realizzate dalla Regione si pongono, nel solco di quanto perseguito dallo Stato, in una logica di prevenzione, cercando di privilegiare un rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e i contribuenti e proponendosi di semplificare procedure gravose, ove possibile, e di incentivare l'assolvimento spontaneo, anche mediante il ricorso al ravvedimento, cd. "tax compliance", prima di procedere con l'attività di recupero attraverso l'emissione di atti di accertamento tributario che sono accompagnati dall'applicazione di sanzioni in misura superiore.

Le azioni di contrasto all'evasione esaminate nella presente relazione sono state il frutto dell'elaborazione di idee originali maturate all'interno dell'ufficio tributi, dapprima sperimentate e, successivamente, formalizzate nelle schede di prassi approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 968/2020.

In linea generale, è possibile confermare che tutte le procedure previste dalla sezione 1 dell'allegato A alla DGR n. 968/2020 sono state effettivamente svolte in tutte le annualità in analisi, dal 2021 al 2025.

All'interno di ciascun paragrafo che segue, verrà fornito – prima dell'esposizione dei risultati conseguiti – un approfondimento tecnico sulle modalità di ciascuna attività di controllo. Tali approfondimenti saranno poi ripresi nei capitoli successivi in sede di proposte di aggiornamento delle schede di prassi di cui alla DGR 968/2020.

A livello metodologico, le rilevazioni quantitative sono state effettuate tramite la consultazione di banche dati in uso all'Ufficio tributi, quali Punto Fisco (Agenzia delle Entrate), NSTAR e SPX (archivi specifici per tassa auto) ed altre banche dati e con l'utilizzo di strumenti informatici per il confronto e l'incrocio di dati (SAS Enterprise guide).

Si rappresenta che le azioni ed i risultati conseguiti in termini di gettito accertato, forniti nell'ambito delle relazioni al contrasto all'evasione fiscale e riassunti nel presente documento, sono da interpretare quali aggiuntivi rispetto agli introiti derivanti dalla ordinaria attività di contrasto all'evasione dei tributi propri svolta da ogni ente creditore, ossia la gestione del cd. procedimento contenzioso tramite emissione di avvisi di accertamento, e successivamente di “ruoli”, a fronte dei mancati pagamenti rispetto a quanto dovuto dai contribuenti per i diversi tributi per ogni annualità.

Nei paragrafi che seguono, si espone l'analisi dell'attività svolta per singolo tributo.

1.2. TASSA AUTO

Il tributo tassa auto è gestito dalla Regione dal 2010 e l'attività di contrasto all'evasione richiede, stante la sua complessità, una pluralità di controlli e verifiche su aspetti del tributo e categorie di soggetti diversi, che si procede ad elencare nei paragrafi seguenti. Si segnala che le norme specifiche in materia di tassa auto, applicate e richiamate in questo paragrafo della relazione, sono ora contenute nella legge regionale n. 28/2023 che ha sostituito la precedente legge regionale n. 9/2008.

1.2.1. CONTROLLO SUI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

In relazione alla verifica sulla corretta fruizione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli a basso impatto ambientale, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 28/2023, l'attività ha comportato il controllo delle posizioni complessive di tutti gli intestatari di *veicoli ibridi*, al fine di verificare se gli stessi fossero stati oggetto di avvisi di accertamento (e ruoli), non pagati nei termini, relativi alla tassa automobilistica su altri veicoli di proprietà degli stessi. Tale ultima condizione, infatti, determina la perdita del requisito di esenzione dalla tassa auto sul veicolo ibrido.

Inoltre, nel corso del 2024, è stata avviata la nuova attività di verifica sulla corretta fruizione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici, di cui all'articolo 9, commi da 7 a 9, della legge regionale n. 28/2023, che ha comportato il controllo delle posizioni degli intestatari di *veicoli elettrici*, che beneficiano dell'esenzione prevista dalla Regione per ulteriori tre anni rispetto ai cinque previsti dall'art. 20 del D.P.R. 39/1953, al fine di verificare se gli stessi fossero stati oggetto di avvisi di accertamento (e ruoli), non pagati nei termini, relativi alla tassa automobilistica su altri veicoli di proprietà degli stessi.

La procedura relativa alla verifica del possesso dei requisiti per la fruizione dell'esenzione dal bollo auto sui veicoli ibridi e quella relativa alla verifica del possesso dei requisiti per la fruizione per gli ulteriori tre anni, rispetto a quelli previsti dalla legge statale, dell'esenzione dal bollo auto sui veicoli elettrici si è sviluppata nelle fasi di seguito illustrate.

Fase 1. Dalle informazioni presenti nella banca dati delle tasse automobilistiche, alimentata, fino alla metà dell'anno 2024, dall'archivio della Motorizzazione civile e, successivamente, dall'archivio tributario dell'Automobile Club d'Italia, sono ricavati i dati dei possessori di veicoli ibridi ed elettrici (in particolare il codice fiscale) che fruiscono delle esenzioni regionali.

Fase 2. I codici fiscali dei possessori di veicoli ibridi ed elettrici sono confrontati con i dati dei destinatari di avvisi di accertamento per mancato versamento delle tasse automobilistiche emessi dalla Regione e ancora "aperti" con riferimento a tutti gli anni di imposta, ivi comprese le posizioni già inviate a ruolo.

Fase 3. Ai contribuenti in posizione irregolare è inviata una nota di sollecito "bonario" che li invita a regolarizzare i pagamenti delle tasse auto ancora dovute, da effettuare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione. La nota è trasmessa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fase 4. Trascorso il termine concesso per la regolarizzazione delle posizioni, le stesse vengono riverificate per accertare la presenza dei versamenti sollecitati. Coloro che non hanno provveduto al versamento di quanto dovuto, sono oggetto di una comunicazione di revoca dell'esenzione non essendo rispettate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Con riferimento ai contribuenti che non hanno accolto l'invito a regolarizzare la loro posizione, l'ufficio tributi procede anche a verificare l'eventuale reiterazione dei mancati pagamenti, nel qual caso viene inviata la comunicazione di decadenza dal beneficio senza procedere ad ulteriori note di sollecito. Anche in questi casi le comunicazioni avvengono tramite PEC o R/R.

Fase 5. La decadenza dal beneficio, che viene registrata sull'archivio tributario tasse auto, comporta l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per il veicolo ibrido o elettrico, per cui, nel caso in cui i contribuenti non dovessero provvedere al pagamento spontaneo per tali veicoli, sarà loro inviato un avviso di accertamento tributario.

Le tabelle seguenti sintetizzano i risultati delle procedure di controllo, inerenti al periodo 2021-2025, per i veicoli ibridi ed elettrici.

VEICOLI IBRIDI

Rendicontazione sul soggetto indipendentemente dal numero di posizioni irregolari riscontrate

Anno di verifica	Solleciti inviati per le posizioni irregolari	Posizioni regolarizzate	Posizioni revocate	Posizioni revocate per recidiva
2021	204	115	63	26
2022	318	172	110	36
2023*	113	36	43	34
2024	44	20	21	3
2025	24	7	9	8
Totale	703	350	246	107

*Dall'anno 2023 il numero di casi riscontrati è inferiore agli anni precedenti in quanto l'esenzione in oggetto non è più in vigore per i nuovi veicoli acquistati dal 1° gennaio 2023.

VEICOLI ELETTRICI

Rendicontazione sul soggetto indipendentemente dal numero di posizioni irregolari riscontrate

Anno di verifica	Solleciti inviati	Posizioni regolarizzate	Posizioni revocate	Posizioni revocate per recidiva
2024	3	2	1	0
2025	0			
Totale	3	2	1	0

I dati dell'attività svolta evidenziano - per il periodo in analisi - somme sollecitate, per altri veicoli di proprietà dei soggetti verificati, pari a circa euro 540.000, delle quali circa 162.000 euro sono stati incassati in seguito alla regolarizzazione delle posizioni (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali su altri veicoli di proprietà) effettuata dai contribuenti al fine del mantenimento dell'esenzione sul veicolo a basso impatto ambientale.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli importi, suddivisi per singola annualità.

Anno di verifica	Importi sollecitati per altri veicoli di proprietà	Importi riscossi
2021	135.068	52.803
2022	245.188	83.331
2023	76.728	14.664
2024	69.234	9.105
2025	17.579	7.628
Totale	543.797	167.531

Per le posizioni non regolarizzate, per le quali è stata disposta la revoca dell'esenzione del veicolo ibrido, oltre a quanto resta dovuto per gli importi già sollecitati per gli altri veicoli di proprietà, è stato stimato l'importo dei tributi dovuti sui veicoli ibridi che hanno perso il diritto all'esenzione.

Numero veicoli per i quali è stata disposta la revoca = 353

Importo medio della tassa automobilistica annua dovuta (stima) = 200 euro

Media delle annualità revocate = 3

Al fine del Calcolo del credito derivante dai tributi dovuti dai contribuenti per i veicoli ibridi per i quali è stata disposta la revoca del beneficio dell'esenzione, si è proceduto a moltiplicare le voci di cui sopra: $353 \times 200 \times 3 = 211.800$ euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio degli importi calcolati, suddivisi per singola annualità.

Anno di verifica	Posizioni revocate	Tributo dovuto (stima)
2021	89	53.400
2022	146	87.600
2023	77	46.200
2024	24	14.400
2025	17	10.200
Totale	353	211.800

1.2.2. CONTROLLO SUI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA AUTO

Ai fini dell'individuazione della "platea" dei soggetti - concessionari rivenditori auto - sottoposti alla procedura di verifica dei requisiti per poter ottenere il beneficio dell'esenzione dalla tassa auto sui veicoli acquistati dai privati per la successiva rivendita (cd."sospensione") occorre suddividere il periodo 2021-2025 in due intervalli temporali, poiché gli stessi sono stati gestiti con normative e sistemi informatici diversi.

Periodo 2021-2023: in base all'art. 63bis della Legge Regionale 9/2008 i concessionari dovevano trasmettere in via telematica l'elenco dei veicoli usati sui quali registrare la sospensione dal pagamento della tassa automobilistica; tale modalità è stata perfezionata con il nuovo programma informatico denominato "Spx Rivenditori", implementato nel 2021, tramite il quale i concessionari, previa autenticazione autorizzata dall'ufficio tributi, registravano direttamente le richieste di sospensione nel portale; questa modalità è rimasta "in vigore" fino al 31 dicembre 2023 con l'abrogazione della LR 9/2008.

Periodo 2024-2025: dal 1° gennaio 2024 si applica la nuova Legge Regionale 28/2023, contestualmente alla nuova procedura informatica sull'archivio Nstar, tramite la quale le sospensioni vengono aperte automaticamente dal programma su tutti i veicoli acquistati dai rivenditori esclusivamente tramite la cd "Mini voltura"; questo significa apertura delle sospensioni a tutti i concessionari aventi sede legale (o sede secondaria) in VDA.

La procedura di verifica, prevista dalla scheda allegata alla deliberazione della Giunta regionale, è suddivisa in due sub fasi (A e B) che costituiscono le fasi sequenziali del controllo complessivamente svolto annualmente e che, in parte, incidono su un altro tributo proprio della Regione, l'imposta regionale di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

FASE A

Punto 1: L'ufficio tributi, entro i primi mesi di ogni anno, ha inoltrato la richiesta alla Camera di Commercio di estrazione dei dati di tutti gli esercenti con codice di attività riferito al commercio di veicoli, sia nuovi che usati.

Punto 2: Una volta ricevuti i dati, sono state esaminate le visure camerali per verificare che l'attività svolta dal soggetto sia riconducibile alla categoria del commercio dei veicoli (sia autoveicoli che motoveicoli) ed è stato compilato un elenco con i soli soggetti la cui attività sia conforme alla categoria del commercio di veicoli.

Tale elenco, aggiornato regolarmente, costituisce il riferimento per il riconoscimento dei benefici fiscali concessi dalla normativa agli operatori commerciali, compresa la possibilità di richiedere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati dai privati agli operatori professionali per la rivendita.

FASE B

Punto 1: Per i veicoli per cui gli operatori professionali hanno richiesto la cd. “sospensione” dal pagamento delle tasse automobilistiche, l’ufficio tributi, all’atto della richiesta, ha verificato che la posizione del veicolo fosse regolare riguardo al versamento delle tasse auto sino al momento dell’acquisto da parte del concessionario, requisito previsto dall’articolo 3, comma 44 del DL 953/1982, e, qualora siano riscontrate anomalie riconducibili agli istanti, è stata richiesta la regolarizzazione della posizione al fine di accedere al beneficio della “sospensione”.

Punto 2: L’ufficio tributi ha effettuato il controllo per accertare che i veicoli posti in “sospensione” non fossero coperti da assicurazione RCAuto di durata superiore a dieci giorni, denotando quest’elemento la presunta circolazione del veicolo e la conseguente decadenza dal beneficio della “sospensione” dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Punto 3: Nei casi di soggetti sottoposti a procedure concorsuali o cessati, sono stati effettuati controlli puntuali sulle singole posizioni in modo da verificarne la regolarità e, qualora siano state riscontrate violazioni, sono stati inviati atti di accertamento tributario in relazione alle tasse automobilistiche e inviti alla regolarizzazione della posizione nel caso di anomalie riscontrate per quanto attiene all’imposta regionale di trascrizione.

In conclusione, il fulcro dell’attività in oggetto è stato il controllo puntuale, ossia su tutte le pratiche di “sospensione” attive, della presenza di coperture assicurative; in seguito a tale attività sono state “chiuso” d’ufficio, nel quinquennio in esame, 259 “sospensioni” dal pagamento del bollo auto, così come indicate nel prospetto che segue.

Gli importi dovuti a tale titolo sono stati richiesti ai concessionari mediante “avvisi bonari” relativi ai controlli ordinari complessivi della loro attività di “messa in sospensione dal bollo auto” dei veicoli gestiti, di cui l’attività in esame costituisce una parte specifica individuata ai fini del contrasto all’elusione fiscale.

Pertanto, ai fini della rilevazione quantitativa dei dati dall’anno 2021 all’anno 2025, nell’impossibilità tecnica di definire un gettito puntuale, si è ipotizzato un importo medio di tassa auto dovuta per veicolo di 200,00 euro, applicato al numero di posizioni per le quali sono state revocate le sospensioni dal pagamento del bollo auto.

Anno di verifica	Anno d’imposta	Posizioni controllate	Posizioni revocate (per la presenza di una copertura assicurativa)	Importi dovuti (stima)
2021	2019/2020	629	57	11.400
2022	2021	462	174	34.800
2023	2022	104	12	2.400
2024	2023	338	12	2.400
2025	2024	305	9	1.800
Totale		1.838	259	52.800

Riprendendo i risultati di cui alla precedente tabella, si osserva come nel quinquennio in analisi, il totale degli importi dovuti ammonta ad euro 52.800,00.

1.2.3. CONTROLLO SU TARGHE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA

L'attività di recupero della tassa automobilistica per i possessori di targhe per la circolazione di veicoli "in prova" si attua nei confronti dei soggetti titolari di questa tipologia di targhe per le quali è previsto il pagamento di una tassa fissa che, per gli anni dal 2021 al 2023, era pari a € 148,33 per gli autoveicoli e a € 22,25 per i motoveicoli. Con la L.R. 28/2023 è stato variato tale importo portandolo a € 180,00 per gli autoveicoli e a € 30,00 per i motoveicoli, con decorrenza 01/01/2024. Tale pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per ciascuna annualità, l'Ufficio ha proceduto alla richiesta alla Motorizzazione civile dei dati relativi ai soggetti autorizzati all'uso delle targhe prova. Successivamente, è stato puntualmente verificato, dalla banca dati delle tasse automobilistiche, l'adempimento spontaneo dei possessori di targhe-prova in relazione al versamento delle tasse automobilistiche. Ai soggetti in posizione irregolare è stata inviata una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti, da effettuare entro un termine assegnato. Coloro che non hanno regolarizzato la loro posizione entro il termine concesso, sono stati oggetto di invio di avvisi di accertamento tributario.

A partire dall'anno 2023, in relazione ai controlli per l'anno 2020 e successivi, non si procede più all'emissione di avvisi di accertamento, vista l'irrisoria percentuale di recupero del tributo realizzata negli anni precedenti. Pertanto, per i soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione successivamente al ricevimento dell'invito bonario, si procede all'iscrizione diretta a ruolo, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della L.R. 28/2023.

Infine, per quanto riguarda le attività svolte nel 2025, nel mese di maggio si è proceduto alla verifica dei pagamenti effettuati per l'anno 2023, cui è seguito l'invio degli inviti bonari nel mese di luglio. Nel mentre, nel mese di giugno, si è proceduto all'iscrizione a ruolo delle posizioni non regolarizzate successivamente agli inviti bonari per l'anno 2022.

Tale attività ha portato i seguenti risultati in termini di gettito recuperato.

Anno di verifica	Anno d'imposta	Solleciti inviati	Importo recuperato	Accertamenti su posizioni non regolarizzate	Importo recuperato	Posizioni inviate a ruolo	Posizioni sgravate	Importo recuperato	TOTALE
2021	2017			19	406,42	12		79,39	485,81
2021	2018	31	2.159,69	21	820,84	17		707,96	3.688,49
2022	2019	36	2.159,69	23	203,21			1275,84	3.638,74
2023	2020	38	1.993,56			31		2082,91	4.076,47
2023	2021	44	2.773,89			33	1	842,51	3.616,40
2024	2022	38	2.748,39						2.748,39
2025	2023	42	168,22						168,22
TOTALE			12.003,44		1.430,47			4.988,61	18.422,52

Il totale degli importi recuperati nelle annualità 2021-2025 risulta pari ad oltre 18.422,52 euro. È in corso l'invio delle posizioni a ruolo per l'annualità 2022.

1.2.4. COMPLIANCE FISCALE DEI CONSIGLIERI E DEI DIRIGENTI REGIONALI

L'analisi del controllo in oggetto è stata suddivisa sulla base della tipologia di soggetti controllati, stante le differenti tempistiche in cui si sono svolti.

1.2.4.1 COMPLIANCE FISCALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Nel corso del 2021, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del settembre 2020, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 20 del 2007 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale) e considerato che, oltre a essere un dovere per l'Amministrazione regionale l'attività di contrasto all'evasione rappresenta anche un'occasione di promuovere comportamenti virtuosi, è stata avviata l'iniziativa di rafforzamento della *compliance* fiscale da parte degli eletti nel Consiglio regionale, volta a rammentare un comportamento eticamente coerente a quanti svolgono incarichi nelle massime istituzioni regionali, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali, in primis con riferimento alle tasse automobilistiche, con l'intento di contrastare l'immagine negativa che spesso accompagna il settore pubblico.

L'ufficio tributi ha proceduto alla verifica delle posizioni degli eletti con riferimento ai tributi regionali, tasse automobilistiche dovute per l'anno d'imposta 2020, e imposta regionale di trascrizione, attività che ha comportato l'invio di una nota di segnalazione a tutti i Consiglieri risultanti proprietari di veicoli, al fine di renderli edotti della loro situazione in relazione alla proprietà di veicoli e in modo da fornire loro anche la possibilità di rettifica di eventuali errori presenti nell'archivio regionale, nonché di invitarli ad aderire al servizio di ricorda scadenza e informarli del valore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli circolanti. Tale attività ha coinvolto 36 soggetti, di cui quattro sono risultati non possedere veicoli, mentre ha rilevato l'esistenza di 14 soggetti con irregolarità da sanare, di cui 3 con debiti iscritti a ruolo. Alla fine di maggio 2021 tutte le posizioni irregolari risultavano sanate.

1.2.4.2. COMPLIANCE FISCALE DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

In una prima fase, nel marzo 2021, l'attività è stata svolta, con le medesime modalità utilizzate per i Consiglieri regionali, nei confronti dei dirigenti regionali apicali e fiduciari.

Nei mesi successivi, a seguito dell'implementazione dell'attività ad opera della deliberazione della Giunta regionale n. 611/2021, che ha integrato la precedente deliberazione, sostituendo il terzo punto della sezione 2 dell'allegato alla DGR n. 986/2020, l'iniziativa di rafforzamento della *compliance* fiscale è stata estesa a tutti i dirigenti della Regione, del Consiglio regionale e ai dirigenti dell'amministrazione scolastica regionale.

Successivamente, nel corso del 2023, si è proceduto a verificare la regolarità fiscale dei Consiglieri regionali relativa alla tassa automobilistica dovuta nell'anno d'imposta 2021: un solo consigliere è risultato essere non in regola il quale, dopo la segnalazione alla Segreteria del Consiglio, ha regolarizzato la propria posizione.

Infine, nel corso del 2025, le posizioni dei Dirigenti regionali e di quelli dell'amministrazione scolastica sono state nuovamente verificate, anche al fine di estendere il controllo ai soggetti entrati in servizio nell'ultimo biennio. In tal caso, solamente tre Dirigenti sono risultati non in regola. A seguito di segnalazione, gli stessi hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione.

Dal punto di vista del recupero di gettito, i dati complessivi dell'attività svolta per l'attuazione dell'iniziativa di rafforzamento della *compliance* fiscale in relazione alle tasse automobilistiche per l'intero periodo considerato sono riportati nella tabella seguente.

TASSA AUTO	Numero soggetti verificati	Numero soggetti irregolari	IMPORTI RICHIESTI			
			Riscossione coattiva (cartelle)	Riscossione sollecitata (accertamenti)	Versamenti a seguito di nota di invito	Riscosso totale
Consiglieri regionali	36	14	€ 3.254,23	€ 3.947,15	€ 4.706,55	€ 11.907,93
Coordinatori Regione e incarichi fiduciari	44	17	-	€ 2.395,75	€ 3.138,66	€ 5.534,41
Dirigenti Regione II liv.	70	20	€ 1.637,17	€ 1.873,14	€ 7.458,32	€ 10.968,63
Dirigenti amministrazion e scolastica	25	5	-	€ 182,94	€ 714,46	€ 897,40
Totale Dirigenti	136	39	€ 1.637,17	€ 4.451,83	€ 11.311,44	€ 17.400,44
TOTALE ATTIVITA'	175	56	€ 4.891,40	€ 8.398,98	€ 16.017,99	€ 32.508,37

1.2.5. COMPENSAZIONE LEGALE DEI DEBITI TRIBUTARI SU SOMME EROGATE DALLA REGIONE

Nel quinquennio 2021-2025 si è consolidato il controllo inerente all'applicazione dell'istituto della compensazione legale dei debiti tributari sulle somme erogate a vario titolo dall'Amministrazione regionale, prevista dall'art. 44 della legge regionale n. 30/2009.

Dopo i necessari approfondimenti normativi sull'“aggregabilità” dei crediti – vale a dire su quali fattispecie di erogazioni debbano essere escluse dall'attività di compensazione - nel corso del 2021, al fine di definire una procedura di compensazione il più possibile standardizzata, si è operato su due aspetti: da una parte si sono svolte più riunioni tecniche che hanno visto la partecipazione degli uffici preposti alle procedure finanziarie del Dipartimento bilancio, degli uffici competenti sulla gestione del personale e le strutture preposte all'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche nell'ottica di individuare soluzioni il più possibile automatizzate; dall'altra parte, con la collaborazione del Dipartimento dei trasporti, è stata condotta la sperimentazione dell'applicazione della compensazione legale della tassa automobilistica, dovuta e non versata nel corso del 2019, sull'erogazione dei contributi per la mobilità sostenibile. La sperimentazione in questo ambito ha visto lo scambio di dati tra il dipartimento dei trasporti e l'ufficio tributi ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui era possibile applicare la compensazione, nel rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche di erogazione del contributo per la mobilità sostenibile.

La sperimentazione effettuata e l'esperienza maturata hanno portato allo sviluppo – interno all'Amministrazione – di soluzioni informatizzate, tra le quali sistemi di controlli incrociati di banche dati sviluppati dall'ufficio tributi, che intervengono in alcuni dei passaggi necessari per arrivare alla compensazione rendendo, in parte, meno gravosa l'attività per gli uffici coinvolti.

A tale riguardo, risulta ora disponibile, per le strutture che erogano i contributi, un primo step di automazione che permette di procedere massivamente alle liquidazioni a favore dei beneficiari che risultino debitori e per cui si debba procedere anche ad una liquidazione in commutazione di incasso per la compensazione di debiti. Contemporaneamente sono state implementate alcune funzionalità tecnologiche ad uso dell'ufficio tributi al fine di non ingenerare criticità nella procedura di recupero: da un lato è stato reso possibile l'incrocio massivo dei nominativi presenti negli elenchi dei soggetti beneficiari di contributi con l'elenco dei soggetti ai quali è stato notificato un atto tributario per tasse automobilistiche; dall'altro è stata realizzata una procedura per le registrazioni contabili delle somme trattenute in compensazione.

L'attività di compensazione può essere svolta dal momento in cui gli avvisi di accertamento tributario per le tasse auto non pagati spontaneamente dai contribuenti sono divenuti definitivi (cioè decorsi 60 giorni dal perfezionamento della notifica senza che l'atto sia impugnato), potendo quindi essere iscritti a ruolo per la riscossione coattiva. È a tale punto che va a inserirsi la possibilità di effettuare la compensazione legale dei debiti su crediti diversi che la Regione eroga sia sotto forma di contributi o sussidi che come corrispettivi, ossia al posto dell'iscrizione a ruolo.

Allo stato attuale è stata definita la seguente procedura:

1. Invio all'ufficio tributi, da parte dell'ufficio erogante il contributo, dell'elenco dei beneficiari (nome, cognome, codice fiscale, importo del contributo da erogare) per la verifica dell'esistenza di eventuali debiti tributari.
2. L'ufficio tributi, tramite applicativo SAS sviluppato ad hoc, incrocia massivamente l'elenco ricevuto con i debitori della tassa auto, per l'anno di imposta in accertamento che non hanno provveduto a sanare le loro posizioni entro i termini concessi dalla normativa tributaria.
3. Per i soggetti estratti dall'operazione, per cui si può procedere a compensazione sul contributo, l'ufficio tributi verifica che gli importi dei contributi siano capienti per permettere la compensazione dei debiti tributari e, successivamente, procede a:
 - richiedere alla struttura erogatrice di effettuare la compensazione del debito, tramite lettera dell'ufficio tributi inviata anche al debitore per conoscenza;
 - richiedere all'ufficio mandati di "bloccare" il creditore sulla procedura contabile di liquidazione (Bifi) in modo che non siano liquidati creditori con debiti tributari oggetto di compensazione;
 - inibire i versamenti per gli IUV dei bollettini pagoPA allegati agli accertamenti tributari: tale operazione inibisce la possibilità di effettuare versamenti spontanei da parte dei debitori in quanto è in atto la procedura di compensazione.
4. Successivamente, l'ufficio liquidatore avvisa l'ufficio tributi che intende effettuare le liquidazioni ai debitori di tributi, richiedendo lo sblocco delle posizioni su Bifi e l'uff. tributi invia all'uff. mandati la richiesta di sblocco del creditore per permettere le liquidazioni in compensazione a favore della Regione.
5. L'ufficio liquidatore provvede alla liquidazione ai beneficiari con l'emissione a nome del creditore/debitore di 2 distinte liquidazioni:
 - una dell'importo complessivo del tributo compensato, con la modalità di pagamento "CM - da commutarsi in ordinativo di incasso";
 - l'altra, sempre a favore del creditore, per la differenza del contributo che resta dovuto, con le modalità di pagamento indicate dallo stesso.
6. L'ufficio mandati inserisce i mandati di pagamento nella procedura contabile nella sezione "mandati provvisori commutabili in ordinativo di incasso".
7. L'ufficio tributi, tramite applicativo SAS, provvede a generare un file xml che, inviato alla società informatica in house della Regione, viene sottoposto all'applicativo della contabilità regionale al fine di emettere gli ordinativi d'incasso e vincolarli al mandato di pagamento provvisorio.
8. L'ufficio tributi provvede, sempre tramite un applicativo SAS dedicato, a generare il flusso di pagamenti della tassa automobilistica effettuati in compensazione da inviare al gestore dell'archivio tassa auto per l'alimentazione della sezione "pagamenti".
9. Nell'eventualità di doppio pagamento, l'ufficio tributi procederà all'incasso delle somme in compensazione e al rimborso del doppio pagamento, sempre che non risultino altre pendenze tributarie a carico del soggetto. Nel caso di ulteriori pendenze tributarie, il rimborso potrà essere disposto per la sola differenza commisurata agli importi delle sanzioni e interessi, per le annualità non ancora accertate.

10. Nell'eventualità di errori o istanze di autotutela tardive accolte dall'ufficio tributi, l'ufficio tributi disporrà un provvedimento dirigenziale di rettifica e provvederà alla liquidazione delle eventuali somme compensate e non dovute dal contribuente.

Negli anni in esame, l'attività di compensazione si è estesa ai contributi erogati annualmente dalla Regione di seguito elencati (è escluso il cd "minimo vitale" in quanto contributo valutato, in termini di legge, come non aggredibile):

- Contributo alla mobilità sostenibile erogato dal Dipartimento trasporti ai sensi degli art. 7 e 8 della lr 16/2019;
- Interventi di sostegno alla locazione attuati dal Dipartimento politiche sociali ai sensi dell'art. 12 della lr 3/2013;
- Contributi per i costi per beni strumentali o per investimenti sostenuti delle strutture ricettive (erogati dal Dipartimento turismo), dalle aziende agricole (erogati dal Dipartimento agricoltura) e dalle imprese (erogati dal Dipartimento sviluppo economico), ai sensi dell'art. 3 della lr 21/2022;
- Indennizzi per i danni inferti al patrimonio agricolo o zootecnico dalla fauna selvatica erogati dal Dipartimento agricoltura;
- Voucher per la formazione professionale rilasciati dal Dipartimento politiche del lavoro ai sensi della DGR 118/2022;
- Aiuti per la produzione lattiero-casearia e per la pratica del pascolamento estivo erogati dal Dipartimento agricoltura ai sensi dell'art. 65 della lr 18/2022.

Tra gli interventi riportati nell'elenco, quello che investe la platea di beneficiari più vasta è quello relativo al sostegno della locazione che, conseguentemente, ha la possibilità di "generare" un più alto numero di compensazioni per tasse auto non pagate: mediamente tali compensazioni ammontano a circa il 70% del totale.

Oltre ai contributi sopraelencati per i quali, periodicamente, si procede alla compensazione tra le erogazioni effettuate nell'anno e la tassa automobilistica oggetto di accertamento tributario nell'anno stesso, ci sono state operazioni di compensazioni su contributi erogati una tantum a seguito della situazione economica emergenziale generata dalla pandemia da Covid-19, vale a dire:

- contributo straordinario alle imprese turistiche erogato all'interno del quadro temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia ai sensi dell'art. 2 della lr 14/2022;
- contributo per contenere gli effetti dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie ai sensi dell'art. 2 della lr 21/2022 (cd. bonus social vda);

quest'ultimo, in particolare, ha rappresentato un unicum per quanto concerne la possibilità di recupero dei tributi tramite compensazione in quanto, da solo, ha permesso di procedere alla compensazione di poco meno di 1.800 avvisi di accertamento per un recupero di gettito di circa euro 430.000.

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati ottenuti nel contrasto all'evasione delle tasse automobilistiche grazie all'attività di compensazione sui contributi concessi.

ATTIVITA' 2021		
ANNO IMPOSTA ACCERTATO	N. ACCERTAMENTI COMPENSATI	IMPORTO RECUPERATO
2019	32	€ 9.459,87

ATTIVITA' 2022/2023		
ANNO IMPOSTA ACCERTATO	N. ACCERTAMENTI COMPENSATI	IMPORTO RECUPERATO
2020	(bonus social COVID) 1.790	428.571,15
	(altri contributi) 455	95.972,55
	Totale 2.245	Totale 524.543,7

ATTIVITA' 2023/2024		
ANNO IMPOSTA ACCERTATO	N. ACCERTAMENTI COMPENSATI	IMPORTO RECUPERATO
2021	1.104	€ 249.721,23

ATTIVITA' 2025 aggiornato al 30/06/2025		
ANNO IMPOSTA ACCERTATO	N. ACCERTAMENTI COMPENSATI	GETTITO RECUPERATO
2022	493	€ 133.466,96

Procedendo ad un'analisi complessiva del periodo 2021-2025, il gettito recuperato raggiunge il valore totale di euro 907.731,89.

1.2.6. SINTESI DATI TASSA AUTO

I risultati delle attività di contrasto all'evasione fiscale riguardanti il bollo auto sono riepilogate nella tabella che segue. Da un punto di vista metodologico, occorre precisare che taluni dati sono frutto di stime, come meglio dettagliato nei paragrafi precedenti.

TASSA AUTO	NUMERO POSIZIONI CONTROLLATE (N.)	TOTALE RICHIESTO IN PAGAMENTO (€)
CONTROLLO SUI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	4.511	755.597
CONTROLLO SUI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA AUTO	1.838	52.800
CONTROLLO SU TARGHE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA	229	18.422
COMPLIANCE FISCALE DEI CONSIGLIERI E DEI DIRIGENTI REGIONALI E SCOLATICI	175	32.508
COMPENSAZIONE LEGALE DEI DEBITI TRIBUTARI SU SOMME EROGATE DALLA REGIONE	3.874	950.592
TOTALE QUINQUIENNIO 2021- 30/6/2025	10.627	1.809.919

1.3. IRAP

L'IRAP è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 446/1997 che stabilisce i limiti entro i quali le Regioni possono variare l'aliquota base stabilita a livello nazionale. Il Decreto Legislativo n.184/2017 "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta*" prevede, inoltre, che la nostra Regione ha la possibilità di modificare le aliquote nonché di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale. La Regione, con proprie norme, ha concesso alcune agevolazioni (riduzioni dell'aliquota base) e esenzioni che sono comunicate:

- nella sezione dedicata sul sito internet regionale ai fini della pubblicazione;
- nel portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione, da parte dei competenti uffici, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale si rimanda nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IRAP.

L'ufficio tributi della Regione collabora con l'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del tributo in base ad una convenzione, per la verifica dell'utilizzo corretto da parte dei contribuenti dei codici di agevolazione e esenzione previsti dalla normativa regionale ed utilizzati nelle dichiarazioni IRAP. A tal fine, oltre ad incrociare dati internamente e a segnalare i casi da trattare ad Agenzia delle Entrate, tale attività è oggetto di confronto nell'ambito delle riunioni dell'organismo bilaterale, previsto dalle convenzioni di gestione, ossia la Commissione paritetica tra rappresentanti dei due enti.

I dati delle dichiarazioni IRAP compilate dai contribuenti sono messi a disposizione, da parte della Struttura di Gestione di Agenzia Entrate, dopo la loro verifica formale, in formato ".xml" e vengono scaricati dall'ufficio tributi dalla banca dati "Punto Fisco" (download forniture) ed elaborati tramite progetti SAS Enterprise Guide sviluppati internamente dal personale dell'ufficio tributi.

A partire dai dati estratti con SAS, l'attività di verifica è differente a seconda del tipo di agevolazione o esenzione prevista: in alcuni casi è sufficiente verificare se il contribuente è iscritto negli elenchi richiesti dalla normativa (come ad esempio le esenzioni per gli enti cooperativi, per le Onlus e per il Terzo Settore), presupposto necessario per poter ottenere il beneficio, mentre in altri casi, per poter verificare il possesso dei requisiti, è necessario analizzare le voci dei bilanci e delle dichiarazioni ed effettuare dei calcoli preimpostati dall'ufficio tributi (come ad esempio per l'agevolazione per le imprese virtuose) oppure consultare le banche dati "Telemaco" (registro imprese) e "Punto Fisco" per verificare i codici attività in possesso del contribuente. In determinati casi, inoltre, viene richiesta la collaborazione di altre strutture regionali al fine di verificare se i contribuenti sono iscritti in elenchi regionali, come ad esempio per l'esenzione relativa ai rifugi alpini.

Nel caso di utilizzo improprio dell'agevolazione o dell'esenzione viene gestita inizialmente una fase "bonaria" che consiste nell'invio di una segnalazione scritta al contribuente (oppure al commercialista in base a quanto indicato in dichiarazione), di solito tramite PEC, invitandolo a regolarizzare la sua posizione o a presentare elementi utili al fine del riesame della posizione stessa.

Per le situazioni che restano irregolari, ovvero che non vengono sanate mediante ravvedimento operoso, oppure per le quali il riesame non ha esito positivo, si valuta se vi è la convenienza economica a procedere alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto stabilito nella Convenzione in merito al rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia, al fine dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Prospetto riepilogativo dei controlli effettuati dal 2021 al 2025.

Anno di verifica	Anno di imposta	Imposta evasa in sede di dichiarazione	N. lettere inviate ai contribuenti irregolari in fase "bonaria"	Imposta recuperata in fase "bonaria"	Imposta contribuenti ammessi in fase "bonaria"	Imposta evasa residua	N. soggetti segnalati a Agenzia Entrate	Imposta evasa segnalata a Agenzia Entrate
2021	2018	€ 37.244	21	€ 4.304	€ 11.224	€ 21.716	9	€ 21.524
2022	2019	€ 612	6	-	-	€ 612	1	€ 265
2023	2020	€ 404	5	€ 222	€ 92	€ 90	0	-
2024	2021	€ 33.599	21	€ 9.121	-	€ 24.477	9	€ 24.376
2025 *	2022	Verifiche in corso	Verifiche in corso	Verifiche in corso	Verifiche in corso	Verifiche in corso	Verifiche in corso	Verifiche in corso
TOTALE		€ 71.859	53	€ 13.647	€ 11.316	€ 46.895	19	€ 46.165

* Si presume di ultimare i controlli entro il mese di ottobre 2025.

Il maggior numero delle irregolarità segnalate nel periodo in esame ha riguardato prevalentemente le cd. "imprese virtuose", ossia tutti quei soggetti passivi che per poter usufruire dell'aliquota agevolata (2,98%) avrebbero dovuto incrementare il valore della produzione netta ed i costi relativi del personale almeno del 5% rispetto alla media del triennio precedente. Si è potuto constatare che, nel corso degli anni, il numero delle irregolarità è andato man mano diminuendo.

Per la sola annualità 2021 è stato, inoltre, approfondito il corretto utilizzo per il triennio 2019/2021 dell'aliquota ordinaria agevolata dell'IRAP (3,1% invece di 3,9%), così come previsto dalla Legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, essendo l'ultimo periodo di imposta della sua applicazione. In seguito alle verifiche effettuate nel 2024, sono state riscontrate delle irregolarità in quanto 18 imprese hanno utilizzato l'aliquota oltre il triennio previsto dalla legge, usufruendo quindi impropriamente dell'aliquota agevolata.

In linea generale, si conferma un numero contenuto di irregolarità nell'utilizzo delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla normativa regionale, rispetto al periodo antecedente a quello in esame, a riprova dell'efficacia del monitoraggio effettuato da anni e della collaborazione fattiva tra la Regione, i contribuenti, con i loro consulenti, e l'Agenzia delle Entrate.

1.4. IRT – IMPOSTA REGIONALE DI TRASCRIZIONE

L'attività di recupero dell'imposta regionale trascrizione (IRT) si attua nei confronti di quei soggetti che, successivamente all'acquisto di un veicolo tra privati, non hanno provveduto a trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà, quindi omettendo il versamento della relativa imposta. Questa situazione si può verificare quando venditore e acquirente non effettuano contestualmente vendita e trascrizione. In tale ipotesi, il venditore proprietario del veicolo deve provvedere autonomamente all'autenticazione della firma sull'atto di vendita, poiché servirà all'acquirente per la trascrizione. L'autentica può avvenire presso le agenzie di pratiche auto oppure davanti al notaio o al dipendente comunale incaricato. Quest'ultima alternativa è la più utilizzata, perché più pratica e decisamente meno onerosa rispetto alle prime due, inoltre non richiede la presenza dell'acquirente.

Una volta autenticata la firma, l'acquirente ha 60 giorni per registrare il passaggio di proprietà entro i quali deve recarsi al PRA munito, appunto, dell'atto di vendita con la firma del venditore precedentemente autenticata. Tale adempimento talvolta è omissso dall'acquirente.

L'attività di recupero avviene mediante la collaborazione con i Comuni, che trasmettono semestralmente i dati relativi agli atti di vendita autenticati presso i loro uffici, la Regione, che riceve ed elabora i dati, e le Forze dell'Ordine, che, a fine procedura, sanzionano sul territorio i cittadini segnalati come inadempienti: Essa si sviluppa in tre fasi, che possono riassumersi nei seguenti passaggi:

PRIMA FASE

1. I Comuni, entro il 20 dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, comunicano all'Ufficio tributi i dati dettagliati relativi agli atti di vendita dei veicoli usati tra privati da loro autenticati effettuati nel semestre appena trascorso (da gennaio a giugno – da luglio a dicembre);

2. raccolti tutti i dati in un unico file, generalmente entro i due mesi successivi dalla scadenza del semestre, l'Ufficio tributi verifica presso la banca dati del PRA che ogni atto di vendita sia stato regolarmente trascritto;

3. *ai contribuenti che non hanno provveduto a trascrivere al PRA il trasferimento di proprietà, vengono inviate da parte dell'Ufficio tributi delle comunicazioni, gli avvisi bonari, con l'invito a regolarizzare la loro posizione. La medesima nota è inviata per conoscenza anche ai venditori, in modo da permettere loro la trascrizione al PRA con atto a tutela del venditore di cui all'articolo 11, del decreto del Ministero delle finanze 2/10/1992, n. 514;*

Si segnala che nell'anno 2024 la prassi è stata rinnovata in alcune parti, tra cui quella inerente alle comunicazioni, che a partire dal semestre 2° semestre 2023 sono state inviate distintamente prima all'acquirente e solo successivamente eventualmente al venditore, affinché il primo non riponesse l'adempimento della trascrizione in capo al venditore.

Pertanto, in sostituzione del punto 3 della PRIMA FASE sono state introdotti due nuovi passaggi:

3. ai cittadini inadempienti (acquirenti), il predetto Ufficio invia un avviso bonario con il quale comunica l'irregolarità della posizione e le relative conseguenze, ossia la segnalazione del nominativo alle autorità competenti al fine dell'applicazione dell'articolo 94 del D.Lgs. 285 del 1992 – Codice della Strada (CdS), il quale prevede delle sanzioni nei confronti di coloro che circolano con la carta di circolazione non aggiornata;

4. se dopo circa un mese dall'invio dell'avviso bonario il passaggio di proprietà non è stato effettuato, il medesimo Ufficio segnala ai venditori la mancata trascrizione, informandoli della possibilità di avvalersi dell'atto a tutela del venditore per svincolarsi dal presunto possesso del veicolo.

SECONDA FASE

Trascorso un congruo periodo di tempo dalla comunicazione di irregolarità inviata ai venditori, i dati degli acquirenti che non ancora hanno sanato la posizione vengono trasmessi ai relativi Comuni di residenza per l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 285 del 1992 – Codice della Strada (CdS), da parte della polizia locale.

TERZA FASE

- successivamente i dati degli inadempienti vengono inviati alla Motorizzazione civile per la trasmissione alla Polizia stradale, che, a sua volta, provvede a irrogare le sanzioni di cui al suddetto articolo 94 in tutto il territorio regionale, dando riscontro all'Ufficio competente dell'attività effettuata;
- l'Ufficio tributi e tasse automobilistiche effettua una verifica finale al PRA per determinare il numero di posizioni regolarizzate a fine procedura.

Rilevazione dati dall'anno 2021 all'anno 2025 (30/06/2025 ultimazione elaborazione dati 2° semestre 2024)

ANNO DI VERIFICA / semestri verificati	NUMERO ATTI DI VENDITA	POSIZIONI IRREGOLARI	IMPORTO RICHIESTO IN PAGAMENTO	POSIZIONI REGOLARIZZATE	IMPORTO GETTITO INCASSATO
2021 2° sem 2020 1° sem 2021	721	30	5.250	15	2.625
2022 2° sem 2021 1° sem 2022	375	25	4.375	14	2.450
2023 2° sem 2022 1° sem 2023	320	13	2.275	6	1.050
2024 2° sem 2023 1° sem 2024	328	8	1.400	3	525
2025 2° sem 2024	126	9	1.575	4	700
TOTALI	1.870	85	14.875	42	7.350

Nota: l'importo del gettito è stato calcolato su una media del costo di trascrizione pari ad euro 175,00.

2. PROPOSTE DI MODIFICA ALLA DGR N. 968/2020

L'analisi delle procedure di contrasto all'evasione, come dettagliato nel capitolo che precede, ha evidenziato come alcune disposizioni contenute nelle prassi seguite dall'Ufficio tributi necessitino di una revisione puntuale.

In linea generale, le principali motivazioni che rendono necessario un intervento manutentivo delle schede di prassi sono le modifiche normative intervenute, l'aggiornamento tecnico di taluni applicativi informatici, nonché il miglioramento generale dell'efficienza delle procedure.

Per quanto riguarda le prassi inerenti al contrasto dell'evasione dell'IRT – *scheda prassi 1* - si è ritenuto di intervenire operando modifiche sostanziali. Tali esigenze sono conseguenti alle modifiche normative ed amministrative intervenute, all'informatizzazione dei processi e a nuove modalità di collaborazione fra gli Enti coinvolti nella procedura. In particolare, la nuova scheda di prassi n. 1 contiene sostanziali modificazioni procedurali volte ad efficientare la procedura operativa, anche attraverso l'interrogazione di banche date pubbliche.

L'azione è rivolta ai soggetti che non ottemperano ai propri doveri fiscali relativi alla circolazione dei veicoli (irt, tassa automobilistica e RC auto) nei confronti dei quali è stato emesso l'avviso di accertamento per il recupero dell'IRT a seguito di trascrizione al PRA dell'atto a tutela del venditore e che, per i periodi d'imposta con inizio successivo alla data dell'atto di vendita, non hanno pagato per un triennio consecutivo la tassa automobilistica del veicolo oggetto di accertamento e di cui sono ancora intestatari.

Significative modifiche normative, di prassi e dei sistemi informativi sono intervenute anche nell'ambito delle attività svolte nei confronti dei concessionari rivenditori di auto – scheda prassi 6.

Inoltre, al fine di dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. 28/2023, con l'obiettivo di rinvenire ad una diminuzione dei costi di notifica degli atti impositivi, si è deciso – attraverso l'introduzione del controllo di cui alla scheda di prassi numero 8 - di implementare una nuova attività al fine di eliminare dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada (archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile) i veicoli presumibilmente non più circolanti, o ceduti a soggetti ignoti, per i quali i soggetti interessati non hanno provveduto a richiedere gli aggiornamenti delle banche dati. L'azione è rivolta, in particolare, ai veicoli intestati a soggetti defunti o certificati irreperibili da oltre 10 anni, o intestati a società estinte, o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali. Poiché trattasi di azione molto complessa e con impatti significativi sui possessori di auto, è intenzione della struttura implementarla gradualmente, per poterne valutare gli effetti e le conseguenze, ed eventualmente apportare correttivi alla prassi individuata, così come già fatto in passato con la maggior parte delle azioni. Tale attività, come molte delle altre già implementate, risulta una novità sul panorama nazionale nella sua applicazione.

Alla luce delle analisi e delle osservazioni effettuate, si è ritenuto, pertanto, opportuno proporre delle modifiche a tutte le schede di prassi allegate alla delibera di Giunta regionale n. 968/2020 – sezione I -, al fine di efficientare i processi di controllo.

Con riguardo alle azioni che compongono la sezione II dell'allegato alla DGR in oggetto, si svolge una breve rassegna delle stesse, specificando che si trattava di azioni nuove ipotizzate nel momento di emanazione della deliberazione stessa per le quali si intendeva approfondire la possibilità di implementazione.

In particolare, l'azione n. 1 riguarda l'implementazione della procedura esistente volta al recupero dell'IRT in collaborazione coi Comuni. L'azione n. 2 dispone invece l'esenzione dell'applicazione dell'articolo 44 della LR 30/2009 (compensazione crediti/debiti) ai casi di debiti derivanti dall'omesso versamento delle tasse automobilistiche. L'azione n. 3 concerne il rafforzamento della compilazione fiscale da parte degli eletti nel Consiglio regionale e dei dirigenti apicali della Regione e del Consiglio regionale. Com'è possibile verificare da quanto asserito nei capitoli precedenti, le azioni 1, 2 e 3 sono state implementate e poste a regime.

Al contempo, i gruppi di studio previsti dalle attività di cui ai punti 4 e 5 miravano a elaborare soluzioni per eliminare/ridurre il parco veicoli circolante privo di assicurazione RC auto. Il gruppo di studio finalizzato alla predisposizione di una disciplina regionale volta ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli acquistati presso i rivenditori professionali (attività n. 4) non ha portato all'adozione di una normativa regionale al riguardo per l'impossibilità di imporre a soggetti privati, i rivenditori di veicoli, il ruolo di "soggetto sanzionante" in caso di inadempimento della copertura assicurativa da parte degli acquirenti. Inoltre, la possibilità di impiego dei dati provenienti dalle apparecchiature per monitorare gli accessi alle ZTL o per l'attività sanzionatoria per infrazioni al codice della strada, al fine di individuare i veicoli privi di copertura RC auto (attività n. 5), non è risultata percorribile per le limitazioni poste dal GDPR 2016/79 (regolamento "Privacy").

Infine, le azioni numeri 6, 7 e 8 riguardanti, rispettivamente:

- gruppo di studio interdipartimentale, con il coinvolgimento del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, del Dipartimento Ambiente, del Corpo Forestale, e del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile indirizzato alla definizione di un'attività di bonifica del territorio dai veicoli abbandonati, i quali, per la presenza di liquidi o componenti inquinanti (carburante, olio motore, liquido dei freni, liquido refrigerante, batterie), secondo il combinato disposto dall'art. 83, c1, lettera) del D.lgs 152/2006 e dall'art. 3, comma 2, del D.lgs 209/2003, possono essere considerati rifiuti pericolosi;
- proposta teatrale "Evasi fiscali" volta alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie superiori sul tema dell'evasione fiscale: concepito dal Teatro di Rifredi e stato promosso dalla Regione Toscana e rappresentato in diverse scuole toscane nel 2012;
- gruppo di studio finalizzato all'approfondimento dell'istituto del "baratto amministrativo" ai sensi dell'articolo 190 del D.lgs n. 50/2016, successivamente abrogato dal D.lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): il baratto amministrativo era un accordo, tra un cittadino e una pubblica amministrazione, tramite il quale il cittadino svolgeva attività di pubblica utilità (come la pulizia di strade o la cura di aiuole) e, in cambio, otteneva una riduzione o esenzione di tributi, tasse o multe. Oggi il legislatore nazionale, all'articolo 201 del D.lgs 36/2023 prevede i contratti di "partenariato sociale" forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati (microimprese, piccole e medie imprese, oltre a realtà del terzo settore) per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e generale;

rappresentavano iniziative accessorie di approfondimento e sensibilizzazione che, constatata anche la loro onerosità in termini di costo-opportunità, si è deciso, quantomeno sino alla data odierna, di non attivare.

Alla luce di quanto effettivamente svolto e ritenuto funzionale per gli obiettivi dell'Ufficio, si ritiene indispensabile il proseguimento, per quanto riguarda le azioni ipotizzate nella sezione II dell'allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale, delle sole attività già implementate.

Nei paragrafi seguenti, si propone la versione rivista delle schede di prassi, dalla n. 2 alla n.7, nonché le nuove schede n. 1 e n. 8.

Si procede, quindi, alla presentazione delle schede di prassi. Per le sole prassi già in vigore, si presenta il confronto fra la precedente e nuova versione.

2.1. SCHEDA DI PRASSI N.1

RADIAZIONI D'UFFICIO PER OMESSO VERSAMENTO DELL'IPT

Procedura per le radiazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 96 del D.lgs 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") a seguito di accertamento tributario per omesso versamento dell'imposta regionale di trascrizione e della tassa automobilistica per almeno un triennio consecutivo.

L'attività è mirata a indurre all'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla circolazione dei veicoli (IRT/tassa automobilistica/RC auto) soggetti refrattari al compimento dei propri doveri di cittadinanza in quanto non hanno provveduto né all'intestazione del veicolo al PRA né al pagamento dei tributi che ne derivano, nei confronti dei quali, relativamente a un veicolo del quale sono ancora intestatari al momento dell'avvio della procedura in argomento, sono stati emessi i seguenti atti tributari per il recupero de:

- a) l'IRT a seguito dell'atto a tutela del venditore di cui all'art. 2, comma 7, della lr 40/2009
- b) la tassa automobilistica per un triennio consecutivo con data di inizio successiva alla data di acquisto del veicolo.

La procedura può essere schematizzata come di seguito rappresentato:

1. la Struttura competente in materia di tributi censisce i soggetti passivi del tributo verso i quali è stato emesso l'avviso di accertamento IRT a seguito di trascrizione al PRA dell'atto a tutela del venditore e prende in considerazione i nominativi di coloro che tuttora risultano intestatari del veicolo oggetto di accertamento;
2. la Struttura verifica l'eventuale presenza di un triennio consecutivo, con data di inizio successiva alla data di acquisto del veicolo, oggetto di atti tributari notificati all'acquirente divenuti definitivi per omesso pagamento della tassa automobilistica per lo stesso veicolo oggetto di accertamento IRT;
3. delle posizioni di cui al punto 2 si prendono in considerazione esclusivamente:
 - a) i veicoli il cui soggetto passivo risieda nella Regione;
 - b) i veicoli per i quali nessuna formalità sia stata annotata al PRA diversa dal fermo amministrativo;
4. delle posizioni di cui al punto 3, la Struttura verifica presso le banche dati di cui dispone (es. Sicer per accertamenti e incassi, portale di Agenzia Entrate Riscossione – ADER - per ruoli, PRA) il permanere della condizione di insolvenza dell'IRT oggetto di accertamento tributario, anche mediante approfondimenti diretti con ADER);

5. ultimato il controllo di cui al punto 3, la Struttura verifica, tramite l'accesso a specifiche banche dati, l'esistenza in vita dei soggetti passivi cui inviare la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio, verso la quale gli stessi possono chiederne l'interruzione, mediante apposita istanza. In caso di decesso dell'intestatario, la comunicazione è inviata agli eredi, se individuabili;
6. vengono considerati individuabili solo i soggetti passivi cui l'avviso di accertamento sia stato direttamente notificato o se la consegna sia avvenuta tramite una terza persona che ne abbia attestato la ricezione apponendo la propria firma;
7. la Struttura pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (BURVA) e sul sito istituzionale della Regione i dati necessari all'identificazione dei veicoli, in particolare la targa e, per le persone giuridiche, l'intestatario al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d'ufficio;
8. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, i soggetti coinvolti che vogliano interrompere la procedura di radiazione dovranno regolarizzare la propria posizione tributaria, versando le somme ancora dovute per:
 - l'imposta regionale di trascrizione (IRT),
 - le annualità del triennio contestato e quelle per le quali siano presenti degli atti di accertamento tributario divenuti definitivi,
 - la polizza RC Auto per l'anno in corso;
9. in alternativa a quanto richiesto dal punto 8, per interrompere la procedura di radiazione d'ufficio i soggetti interessati possono attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) il pagamento di almeno un'annualità della tassa automobilistica relativa al triennio oggetto di esame o di periodi tributari successivi, purché il pagamento sia stato effettuato in data anteriore alla pubblicazione di cui al punto 7;
 - b) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al punto 2;
 - c) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso;
10. decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata interruzione, la Struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto gestore del PRA ai fini della cancellazione dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada.

2.2. SCHEDA DI PRASSI N.2

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
SCHEDA DI PRASSI N. 2 COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI Procedura di compensazione debiti/crediti regionali in attuazione art. 44 LR 30/2009 – attuata per l'imposta regionale di trascrizione e il tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti. La procedura è svolta regolarmente dall'ufficio tributi dal 2014 per i debiti tributari relativi all'imposta regionale di trascrizione e il tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti e può essere schematizzata come di seguito rappresentato. Procedura A: - Viene inviata una mail all'ufficio mandati, della Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale (u-mandati@regione.vda.it), con la richiesta di blocco sulla procedura di contabilità del creditore, individuato dal codice fiscale e dal codice creditore della procedura contabile. - Nel caso in cui un altro ufficio della Regione debba liquidare somme al soggetto bloccato, la procedura contabile per le liquidazioni segnala il blocco all'ufficio liquidatore che di conseguenza non può procedere con l'erogazione delle somme. - L'ufficio liquidatore contatta l'ufficio mandati per conoscere quale ufficio dell'Amministrazione ha posto il blocco e, quindi, l'ufficio tributi al fine di comunicare se le somme in liquidazione sono aggredibili e possono essere oggetto di compensazione. Le	SCHEDA DI PRASSI N. 2 COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI Procedura di compensazione debiti per <u>tributi regionali</u>/crediti regionali in attuazione art. 44 LR 30/2009 L'attività può essere schematizzata come di seguito rappresentato. Le Strutture regionali eroganti i contributi/sussidi inviano all'ufficio tributi gli elenchi dei potenziali beneficiari individuati da dati anagrafici e dal codice fiscale, con l'indicazione dell'importo del contributo/sussidio spettante. - L'ufficio tributi, tramite applicativo SAS sviluppato ad hoc, incrocia massivamente l'elenco ricevuto con i debitori della tassa auto per l'anno di imposta in accertamento che non hanno provveduto a sanare le loro posizioni entro i termini concessi dalla normativa tributaria. - Per i soggetti estratti dall'operazione, per cui si può procedere a compensazione sul contributo, l'ufficio tributi verifica che gli importi dei contributi siano capienti per permettere la compensazione dei debiti tributari e, successivamente, procede a: - richiedere alla struttura erogatrice di effettuare la compensazione del debito con nota inviata al debitore per conoscenza;

somme concesse e riconosciute come erogazione sociale per il minimo vitale non sono aggredibili. 4. L'ufficio tributi invia alla struttura liquidatrice una nota di richiesta di compensazione con l'importo esatto di quanto dovuto alla Regione dal debitore. In tale momento vanno aggiornati gli interessi dovuti (si ricalcolano gli interessi fino alla data della nota di richiesta di compensazione) ed è, eventualmente, aggiornato l'importo delle spese di notifica effettivamente sostenute. 5. Ai fini di procedere alla compensazione, l'ufficio tributi contatta l'ufficio mandati affinché sblocchi il creditore in modo che l'ufficio liquidatore possa correggere o rimettere la liquidazione utilizzando, per la parte compensata, la modalità di pagamento "commutazione in ordinativo d'incasso". L'ufficio mandati di conseguenza inserisce nella procedura contabile un mandato provvisorio commutabile in ordinativo di incasso per l'importo dovuto per debiti tributari. Lo sblocco del creditore è definitivo se la liquidazione compensa interamente il debito del beneficiario verso l'amministrazione regionale, provvisorio se resta ancora una parte da recuperare. In quest'ultimo caso l'ufficio liquidatore, una volta firmata la liquidazione, deve contattare nuovamente l'ufficio mandati per far ripristinare il blocco sul creditore. 6. L'ufficio liquidatore comunica con nota all'ufficio tributi e per conoscenza al debitore il numero del mandato di pagamento con l'importo compensato. 7. L'ufficio tributi provvede alla chiusura della pratica mediante l'emissione degli ordinativi di incasso con la regolarizzazione del mandato in commutazione. Nel caso di compensazione di somme dovute per l'imposta regionale di trascrizione è necessario comunicare al PRA l'avvenuto recupero dell'imposta regionale.	b) chiedere all'uff. mandati di bloccare il codice creditore sulla procedura contabile Bifi in modo che non siano liquidati creditori con debiti tributari oggetto di compensazione; c) inibire i versamenti per gli IUV dei bollettini pagoPA allegati agli accertamenti tributari: tale operazione non permette di effettuare versamenti spontanei da parte dei debitori in quanto è in atto la procedura di compensazione. 3. Successivamente, l'ufficio liquidatore avvisa l'uff. tributi che intende effettuare le liquidazioni ai debitori di tributi, richiedendo lo sblocco delle posizioni su Bifi e l'uff. tributi invia all'uff. mandati la richiesta di sblocco del creditore per permettere le liquidazioni in compensazione. 4. L'ufficio liquidatore provvede alla liquidazione ai beneficiari con l'emissione a nome del creditore/debitore di 2 distinte liquidazioni: a) una dell'importo complessivo compensato con la modalità di pagamento "CM - da commutarsi in ordinativo di incasso" b) l'altra, sempre a favore del creditore, per la differenza, con le modalità di pagamento indicate dallo stesso. 5. L'ufficio mandati inserisce i mandati di pagamento nella procedura contabile nella sezione "mandati provvisori commutabili in ordinativo di incasso". 6. L'ufficio tributi, tramite applicativo SaS, provvede a generare un file xml che, inviato alla in house informatica della Regione, viene sottoposto all'applicativo della contabilità regionale al fine di emettere gli ordinativi d'incasso e vincolarli al mandato di pagamento provvisorio.
---	--

8. Quando non sia possibile procedere alla compensazione, le somme dovute sono iscritte a ruolo e, in tale momento, non essendo più il debito nella disponibilità della Regione, viene inviata all'ufficio mandati una comunicazione, tramite mail, con la richiesta di sblocco definitivo sulla procedura di contabilità del codice del debitore. Al fine di contenere i tempi e le operazioni da effettuare per procedere alla compensazione di somme, è stata concordata una ulteriore procedura, che ad oggi è utilizzata per la compensazione di debiti tributari con le somme erogate annualmente a titolo di contributo per il sostegno delle abitazioni in locazione. La procedura risulta più snella e celere per i casi di più debitori, quando vi siano erogazioni a molteplici beneficiari. In tal modo si evita di inserire liquidazioni che poi dovrebbero essere annullate e rimesse. L'iter è riassumibile nei punti di seguito esposti. Procedura B 1. A seguito di contatti con la struttura che eroga i contributi/sussidi, l'ufficio tributi predispone un elenco dei debitori, individuati da dati anagrafici e codice fiscale, con gli importi delle somme dovute e lo trasmette all'ufficio erogatore dei contributi. 2. L'ufficio erogatore e liquidatore confronta l'elenco con quello dei beneficiari aventi diritto all'erogazione del contributo/sussidio e comunica all'ufficio tributi i nominativi dei debitori per cui è possibile procedere alla compensazione. 3. L'ufficio tributi trasmette una nota di richiesta di compensazione con gli importi aggiornati (cfr. punto 4 della procedura A).	7. L'ufficio tributi provvede, sempre tramite un applicativo SaS dedicato, a generale il flusso di pagamenti della tassa automobilistica effettuati in compensazione da inviare al gestore dell'archivio tassa auto per l'alimentazione della sezione "pagamenti". 8. Nell'eventualità di doppio pagamento, l'ufficio tributi procederà all'incasso delle somme in compensazione e al rimborso del doppio pagamento, sempre che non risultino altre pendenze tributarie a carico del soggetto. Nel caso di ulteriori pendenze tributarie, il rimborso potrà essere disposto per la sola differenza commisurata agli importi delle sanzioni e interessi, per le annualità non ancora accertate. 9. Nell'eventualità di errori o istanze di autotutela tardive accolte dall'ufficio tributi, l'ufficio tributi disporrà un PD di rettifica e provvederà alla liquidazione delle eventuali somme compensate e non dovute. N.B. Non si procede a compensazioni qualora il credito da erogare sia di importo inferiore al debito di un accertamento definitivo. Per i debitori per quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, e discaricate automaticamente dopo 5 anni ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110, si procederà a bloccare l'emissione di mandati di pagamento sulla procedura contabile Bifi al fine, eventualmente, di recuperare il credito tramite compensazione. In prospettiva, e solo qualora gli applicativi informatici siano implementati per permettere una gestione automatizzata massiva, la prassi sopradescritta potrà essere integrata nel modo seguente: Al fine del blocco dei creditori sulla procedura contabile BIFI, l'ufficio tributi trasmette all'ufficio mandati l'elenco di <u>tutti</u> i debitori ai quali
--	---

4. L'ufficio liquidatore emette una liquidazione commutabile in ordinativo di incasso per l'importo dovuto per debiti tributari e l'ufficio mandati inserisce il mandato nella procedura contabile nella sezione – mandati in commutazione. 5. L'iter prosegue come dal punto 6 della procedura A. N.B. Non si procede a compensazioni qualora il credito da erogare sia di importo inferiore al debito di un accertamento definitivo.	sia stato notificato un atto tributario non assolto entro il termine assegnato affinché siano bloccate le liquidazioni a tutti i soggetti censiti come inadempienti.
---	---

2.3. SCHEDA DI PRASSI N.3

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
SCHEDA DI PRASSI N. 3 AGEVOLAZIONI IRAP Procedura relativa all'attività di verifica sul corretto utilizzo delle agevolazioni IRAP concesse dalla Regione. La procedura messa a punto dall'ufficio tributi è utilizzata regolarmente dal 2016 e può essere rappresentata come di seguito esposto. 1. I dati delle dichiarazioni IRAP (in formato xml e txt) vengono scaricati dalla sezione dedicata della banca dati Punto Fisco e sono elaborati con procedure massive (progetto SAS Enterprise Guide) e suddivisi per tipologia di agevolazione/esenzione. 2. Ogni contribuente che ha usufruito di un'agevolazione o esenzione è sottoposto a verifica mediante controllo della rispondenza tra quanto dichiarato e quanto contenuto in altre banche dati e documentazione a disposizione dell'ufficio (Telemaco, sito web Mise, elenco Onlus, ecc.) 3. I contribuenti che risultano non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'agevolazione indicata in sede di dichiarazione, sono sottoposti a ulteriori controlli per accertare se, sulla scorta dei dati inseriti in dichiarazione, possano beneficiare di altre agevolazioni Irap, ciò al fine di scongiurare che l'anomalia risieda solo nell'utilizzo di un codice di agevolazione errato (anomalia formale ma non sostanziale).	SCHEDA DI PRASSI N. 3 AGEVOLAZIONI IRAP Procedura relativa all'attività di verifica sul corretto utilizzo delle agevolazioni IRAP concesse dalla Regione. La procedura messa a punto dall'ufficio tributi può essere rappresentata come di seguito esposto. 1. I dati delle dichiarazioni IRAP (in formato xml) vengono scaricati dalla sezione dedicata della banca dati Punto Fisco e sono elaborati con procedure massive (progetto SAS Enterprise Guide) e suddivisi per tipologia di agevolazione/esenzione. 2. Ogni contribuente che ha usufruito di un'agevolazione o esenzione è sottoposto a verifica mediante controllo della rispondenza tra quanto dichiarato e quanto contenuto in altre banche dati e documentazione a disposizione dell'ufficio (Telemaco, sito web Mise, elenco Onlus, ecc.) 3. I contribuenti che risultano non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'agevolazione indicata in sede di dichiarazione, sono sottoposti a ulteriori controlli per accertare se, sulla scorta dei dati inseriti in dichiarazione, possano beneficiare di altre agevolazioni Irap, ciò al fine di scongiurare che l'anomalia risieda solo nell'utilizzo di un codice di agevolazione errato (anomalia formale ma non sostanziale).

4. A seguito delle verifiche effettuate, l'Ufficio tributi invita quindi i soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale a voler trasmettere le loro osservazioni nel caso in cui ritenessero la loro posizione regolare, oppure a sanare la situazione debitoria avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'invito si concretizza con l'invio di una nota, trasmessa di norma tramite PEC, al contribuente oppure, laddove espressamente richiesto in dichiarazione, all'intermediario finanziario che ha curato la compilazione della dichiarazione. 5. Al termine della fase di contraddittorio, l'ufficio, nonostante l'invio della documentazione da parte dei contribuenti, provvede ad accertare la regolarizzazione della posizione debitoria mediante l'estrazione su Punto Fisco dei dati riferiti ai versamenti tramite modello F24. Tale operazione, al fine di evitare future segnalazioni errate all'Agenzia delle Entrate, viene svolta anche per i soggetti che non hanno presentato documentazione. 6. A seguito dell'ulteriore verifica, l'ufficio tributi provvede a stilare l'elenco dei soggetti irregolari, e in virtù della convezione di gestione dell'Irap, a stabilire l'elenco da trasmettere a Agenzia delle Entrate per i successivi accertamenti fiscali. Dall'elenco sono esclusi i contribuenti che, in base alla normativa regionale, presentano un debito inferiore al minimo (< a 30,00 euro) o per il quale non conviene richiedere l'accertamento in quanto la pratica gestita da Agenzia delle entrate risulterebbe più onerosa rispetto all'imposta da recuperare.	4. A seguito delle verifiche effettuate, l'Ufficio tributi invita quindi i soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale a voler trasmettere le loro osservazioni nel caso in cui ritenessero la loro posizione regolare, oppure a sanare la situazione debitoria avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'invito si concretizza con l'invio di una nota, trasmessa di norma tramite PEC, al contribuente oppure, laddove espressamente richiesto in dichiarazione, all'intermediario finanziario che ha curato la compilazione della dichiarazione. 5. Al termine della fase di contraddittorio, l'ufficio, nonostante l'invio della documentazione da parte dei contribuenti, provvede ad accertare la regolarizzazione della posizione debitoria mediante l'estrazione su Punto Fisco dei dati riferiti ai versamenti tramite modello F24. Tale operazione, al fine di evitare future segnalazioni errate all'Agenzia delle Entrate, viene svolta anche per i soggetti che non hanno presentato documentazione. 6. A seguito dell'ulteriore verifica, l'ufficio tributi provvede a stilare l'elenco dei soggetti irregolari, e in virtù della convezione di gestione dell'Irap, a stabilire l'elenco da trasmettere a Agenzia delle Entrate per i successivi accertamenti fiscali. Dall'elenco sono esclusi i contribuenti che, in base alla normativa regionale, presentano un debito inferiore al minimo (< a 30,00 euro) o per il quale non conviene richiedere l'accertamento in quanto la pratica gestita da Agenzia delle entrate risulterebbe più onerosa rispetto all'imposta da recuperare. I contribuenti recidivi, ovvero con un debito inferiore al minimo accertabile per più anni d'imposta, vengono segnalati all'Agenzia delle Entrate ai fini di una valutazione delle possibili attività di recupero.
---	--

2.4. SCHEDA DI PRASSI N.4

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
SCHEDA DI PRASSI N. 4 VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Procedura di verifica del possesso dei requisiti per la fruizione dell'esenzione dal bollo auto sui veicoli a basso impatto ambientale La procedura messa a punto dall'ufficio tributi e utilizzata dal 2019 può essere schematizzata come di seguito descritto. 1. Dalla banca dati delle tasse automobilistiche, alimentata dai dati della Motorizzazione civile, sono estratti i dati dei possessori di veicoli (in particolare il codice fiscale) che fruiscono dell'agevolazione regionale per i veicoli a basso impatto ambientale. 2. I codici fiscali dei possessori di veicoli a basso impatto ambientale sono confrontati con i dati dei destinatari di avvisi di accertamento per mancato versamento delle tasse automobilistiche emessi dalla Regione per gli anni di imposta non ancora andati a ruolo. 3. Ai contribuenti in posizione irregolare è inviata una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono oggetto di una comunicazione di revoca dell'esenzione non essendo rispettate le condizioni previste dalla	SCHEDA DI PRASSI N. 4 VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Procedura di verifica del possesso dei requisiti per la fruizione dell'esenzione dal bollo auto sui veicoli a basso impatto ambientale La procedura messa a punto dall'ufficio tributi per i veicoli ad alimentazione ibrida termico/elettrica, è attualmente applicata: • ai veicoli ad alimentazione esclusiva elettrica i quali beneficiano, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della l.r. 28/2023 di ulteriori 3 anni di esenzione oltre al quinquennio previsto dal legislatore statale. In caso di accertamenti definitivi non assolti su altri veicoli in possesso dell'intestatario, è revocata l'esenzione per il triennio supplementare di competenza regionale; • in via residuale, ai veicoli ibridi immatricolati entro il 31 dicembre 2022 per i quali non è ancora scaduto il termine dell'agevolazione tributaria. In caso di accertamenti definitivi non assolti su altri veicoli in possesso dell'intestatario, l'esenzione è revocata. La prassi può essere schematizzata come di seguito descritto. 1. Dalla banca dati delle tasse automobilistiche, alimentata dai dati del Pubblico Registro Automobilistico, sono estratti i dati dei possessori di veicoli (in particolare il codice fiscale) che fruiscono dell'agevolazione regionale per i veicoli a basso impatto ambientale.

norma per poterne fruire. Anche in questo caso la comunicazione avviene tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Con riferimento ai contribuenti che hanno accolto l'invito a regolarizzare la loro posizione, nel corso del 2020 la procedura è stata implementata e l'ufficio tributi procede anche a verificare l'eventuale reiterazione dei mancati pagamenti, nel qual caso viene inviata la comunicazione di decadenza dal beneficio senza procedere ad ulteriori note di sollecito. 6. La decadenza dal beneficio comporta l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per il veicolo a basso impatto ambientale, per cui nel caso in cui i contribuenti non dovessero provvedere al pagamento spontaneo sarà loro inviato un avviso di accertamento tributario prima dello scadere del termine di prescrizione.	2. I codici fiscali dei possessori di veicoli a basso impatto ambientale sono confrontati con i dati dei destinatari di avvisi di accertamento per mancato versamento delle tasse automobilistiche emessi dalla Regione per gli anni di imposta non ancora andati a ruolo. 3. Ai contribuenti in posizione irregolare, l'ufficio tributi può eventualmente inviare una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 4. Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono oggetto di una comunicazione di revoca dell'esenzione non essendo rispettate le condizioni previste dalla norma per poterne fruire. Anche in questo caso la comunicazione avviene tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Con riferimento ai contribuenti che hanno accolto l'invito a regolarizzare la loro posizione l'ufficio tributi procede anche a verificare l'eventuale reiterazione dei mancati pagamenti, nel qual caso viene inviata la comunicazione di decadenza dal beneficio senza procedere ad ulteriori note di sollecito. 6. La decadenza dal beneficio comporta l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per il veicolo a basso impatto ambientale, per cui nel caso in cui i contribuenti non dovessero provvedere al pagamento spontaneo sarà loro inviato un avviso di accertamento tributario prima dello scadere del termine di prescrizione.
--	--

2.5. SCHEDA DI PRASSI N.5

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
SCHEDA DI PRASSI N. 5 TARGHE-PROVA Procedura di verifica del rispetto dell'obbligo di pagamento delle tasse auto da parte dei soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova La procedura adottata dall'ufficio tributi dal 2019 può essere descritta come di seguito rappresentato. 1. L'ufficio tributi richiede alla Motorizzazione civile i dati relativi ai soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova, in assenza della comunicazione prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 39/1953, che provvede all'estrazione dei dati richiesti e alla loro trasmissione. 2. L'ufficio tributi verifica puntualmente, sulla banca dati delle tasse automobilistiche, l'adempimento spontaneo dei possessori di targhe-prova in relazione al versamento delle tasse automobilistiche. 3. Ai soggetti in posizione irregolare è inviata una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono oggetto di regolari avvisi di accertamento tributario	SCHEDA DI PRASSI N. 5 TARGHE-PROVA Procedura di verifica del rispetto dell'obbligo di pagamento delle tasse auto da parte dei soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova La procedura adottata dall'ufficio tributi può essere descritta come di seguito rappresentato. 1. L'ufficio tributi richiede alla Motorizzazione civile i dati relativi ai soggetti autorizzati all'uso di targhe-prova, in assenza della comunicazione prevista dall'art. 23 del D.P.R. n. 39/1953, che provvede all'estrazione dei dati richiesti e alla loro trasmissione. 2. L'ufficio tributi verifica puntualmente, sulla banca dati delle tasse automobilistiche, l'adempimento spontaneo dei possessori di targhe-prova in relazione al versamento delle tasse automobilistiche. 3. Ai soggetti in posizione irregolare è inviata una nota di sollecito al pagamento delle tasse auto pendenti da effettuare entro un termine assegnato. La nota è trasmessa tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le posizioni debitorie di coloro che non regolarizzano la loro posizione entro il termine concesso, sono iscritte direttamente a ruolo.

2.6. SCHEDA DI PRASSI N.6

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
SCHEDA DI PRASSI N. 6 REQUISITI RIVENDITORI AUTO Procedura relativa all'attività di verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti esercenti attività di rivendita auto L'attività svolta dall'ufficio tributi può essere descritta in due sub-procedure come di seguito delineato. Procedura A, aggiornata a cadenza annuale, può essere riassunta nei seguenti punti: 1. L'ufficio tributi inoltra una richiesta alla Camera di Commercio di estrazione dei dati di tutti gli esercenti con codice di attività riferito al commercio di veicoli, sia nuovi che usati (codici Ateco categoria G - 45); 2. una volta ricevuti i dati, sono esaminate le visure dei soggetti per verificare che l'attività svolta dal soggetto sia riconducibile alla categoria del commercio dei veicoli (sia autoveicoli che motoveicoli) e viene tenuto un elenco con i soli soggetti la cui attività sia conforme alla categoria del commercio di veicoli. Tale elenco, aggiornato regolarmente, costituisce il riferimento per il riconoscimento dei benefici fiscali concessi dalla normativa agli operatori commerciali, compresa la possibilità di richiedere	SCHEDA DI PRASSI N. 6 REQUISITI RIVENDITORI AUTO Procedura di verifica del rispetto dei requisiti per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (cd. "sospensione") di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 28/2023. La procedura adottata dall'ufficio tributi può essere descritta in due fasi, come qui di seguito specificato: FASE A: aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti esercenti in Valle d'Aosta il commercio di veicoli. Può essere riassunta nei seguenti punti: 1. L'ufficio tributi richiede all'ACI l'estrazione dell'elenco dei veicoli acquistati nell'anno precedente tramite cd "minivoltura" (vale a dire la procedura semplificata per l'intestazione dei veicoli prevista per i rivenditori di veicoli); 2. L'ufficio tributi richiede alla Camera di Commercio l'estrazione dell'elenco dei soggetti esercenti con codice attività riferito al commercio di veicoli, sia nuovi che usati; 3. L'ufficio tributi verifica che le anagrafiche dei concessionari auto presenti nell'elenco dell'ACI di cui al punto 1 siano presenti nell'elenco della Camera di Commercio di cui al punto 2 e aggiorna conseguentemente l'elenco degli esercenti l'attività di rivendita degli autoveicoli;

l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati dai privati agli operatori professionali per la rivendita. Procedura B, condotta sui soggetti compresi nell'elenco derivante dalla procedura A, può essere riassunta nei seguenti punti 1. Per i veicoli per cui gli operatori professionali richiedono la cd. "sospensione" dal pagamento delle tasse automobilistiche, l'ufficio tributi, all'atto della richiesta, verifica che la posizione del veicolo sia regolare riguardo al versamento delle tasse auto, ai sensi dell'art. 3, comma 44 del DL 953/1982, e, qualora siano riscontrate anomalie riconducibili agli istanti, è richiesta la regolarizzazione della posizione al fine di accedere al beneficio della "sospensione". 2. L'ufficio tributi effettua un controllo per accertare che i veicoli posti in "sospensione" non siano coperti da assicurazione RCAuto, denotando quest'elemento la circolazione del veicolo e la conseguente decadenza automatica dal beneficio della "sospensione" dal pagamento delle tasse automobilistiche. Inizialmente la verifica era effettuata a campione, mentre successivamente è stata implementata e ora il controllo avviene su tutti i veicoli posti in "sospensione". 3. Nei casi di soggetti sottoposti a procedure concorsuali o cessati, sono effettuati controlli puntuali sulle singole posizioni in modo da verificarne la regolarità e, se sono riscontrate violazioni, sono inviati atti di accertamento tributario in relazione alle tasse automobilistiche e inviti alla regolarizzazione della posizione nel caso di anomalie riscontrate per quanto attiene all'imposta regionale di trascrizione.	FASE B: controlli sui veicoli che beneficiano dell'agevolazione tributaria. Può essere riassunta nei seguenti punti: 1. L'ufficio tributi verifica, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, della Legge regionale n. 28/2023, la presenza di un "bollo auto" in corso di validità al momento dell'attivazione della "sospensione" e, qualora siano riscontrate anomalie, è richiesta la regolarizzazione della tassa; 2. L'ufficio tributi accerta che alla data di acquisto i veicoli posti in sospensione non abbiano come destinazione d'uso "di terzi", la quale indica che i mezzi sono noleggiati, con la conseguente decadenza dal beneficio della sospensione ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge regionale 28/2023. 3. L'ufficio tributi verifica, in base al comma 5, art. 11 della Legge regionale 28/2023, che i veicoli posti in sospensione non siano coperti da assicurazione RC Auto, eventualità che implicitamente segnala la circolazione del veicolo sulle strade pubbliche e la conseguente decadenza dal beneficio della sospensione.
---	--

2.7. SCHEDA DI PRASSI N. 7

ALLEGATO DGR 968/2020	ALLEGATO NUOVA DGR
3 - Iniziativa di rafforzamento della <i>compliance</i> fiscale da parte degli eletti nel Consiglio regionale e dei dirigenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché dei dirigenti scolastici e tecnici alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica regionale. La Struttura finanze e tributi, nell'ambito della sua attività istituzionale, ha come compito quello di verificare che i contribuenti assolvano al loro dovere di contribuire alle spese pubbliche. A livello di tributi regionali, attualmente, tale verifica trova la sua maggiore realizzazione nell'ambito delle tasse automobilistiche. Al fine di contrastare la rappresentazione negativa che spesso accompagna il settore pubblico e contribuire a proporre un'immagine eticamente corretta della Regione e del Consiglio regionale, si mette in atto un'azione volta a rammentare un comportamento coerente a quanti svolgono incarichi nelle massime istituzioni regionali, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali, in primis con riferimento ai tributi propri regionali, tra cui spiccano le tasse automobilistiche. Per l'attuazione dell'iniziativa di seguito illustrata è prevista la collaborazione con il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Regione, il Segretario generale del Consiglio regionale e il Sovrintendente agli Studi. I soggetti coinvolti nell'azione di sensibilizzazione sono individuati negli amministratori regionali, nei dirigenti della Regione e del Consiglio regionale, nonché i dirigenti scolastici e tecnici dipendenti dalla Sovrintendenza agli Studi, comprendendo i dirigenti di tutti i livelli, sia in ruolo che con incarichi temporanei o fiduciari.	La prassi viene confermata, prevedendo solamente l'aggiornamento del nominativo dell'applicativo informatico utile per ricordare le scadenze dei bolli, che viene aggiornato da "Memobollo" a "RicordaLaScadenza".

L'iniziativa consiste in un invito alla verifica della propria situazione fiscale di ogni soggetto individuato per quanto attiene ai tributi regionali, con particolare attenzione per l'assolvimento delle tasse automobilistiche regionali, e si articola nelle fasi di seguito esposte.

A- Procedura per gli eletti in Consiglio regionale:

1. All'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, il Segretario del Consiglio consegna ai nuovi Consiglieri un documento che contiene le informazioni relative all'iniziativa e rammenta l'obbligo tributario dovuto da tutti i cittadini invitando gli eletti a verificare ognuno la propria posizione individuale, con particolare attenzione per i tributi regionali, fra cui le tasse automobilistiche, tenuto anche conto delle possibili conseguenze a seguito dell'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale;
2. l'ufficio tributi della struttura finanze e tributi verifica tempestivamente le singole posizioni degli eletti con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente dalla Regione, ovvero le tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione;
3. al contempo, l'ufficio tributi della Struttura finanze e tributi invia all'ufficio controlli della direzione regionale di Agenzia delle entrate una richiesta di verifica sulle posizioni degli eletti e di segnalazione dell'eventuale esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili per i tributi regionali gestiti in convenzione (Irap e addizionale regionale all'Irpef);
4. in relazione ai tributi in gestione diretta, l'ufficio tributi invia una comunicazione *ad personam* a tutti gli eletti contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell'esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata con protocollo riservato presso le sedi istituzionali dei destinatari. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a

regolarizzare la loro posizione entro 30 giorni dalla comunicazione della presenza di irregolarità e a iscriversi al servizio “Memobollo” nell’ottica di una maggiore <i>compliance</i> fiscale per il futuro; 5. coloro che non risultano aver regolarizzato la loro posizione, per i tributi in gestione diretta, entro il termine assegnato sono oggetto di segnalazione al Segretario generale del Consiglio, così come sono tempestivamente segnalati al Segretario generale Consiglio i risultati delle verifiche richieste ad Agenzia delle entrate sui tributi regionali gestiti in convenzione; 6. qualora le irregolarità riscontrate non siano ancora state accertate con avviso di accertamento tributario, laddove il consigliere non abbia accolto l’invito a regolarizzare la sua posizione, sono emessi i relativi avvisi di accertamento e, allo scadere del termine per la definitività dell’accertamento, anche tali posizioni sono segnalate al Segretario generale del Consiglio. Il Segretario generale può concedere, su richiesta del consigliere, la compensazione volontaria dagli emolumenti spettanti delle somme dovute alla Regione per i tributi in gestione diretta entro il termine per la definitività degli avvisi di accertamento; 7. la procedura prevista ai punti precedenti è applicata nel corso della legislatura, ad ogni nomina di nuovi consiglieri, anche nel caso di sostituzioni temporanee; 8. per le annualità successive a quelle verificate in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale e fino al termine della legislatura, si procede alla contestazione del mancato versamento delle tasse automobilistiche con avvisi di accertamento emessi nell’ordinaria attività dell’ufficio, come per gli altri contribuenti. Gli eventuali accertamenti non pagati dai Consiglieri entro il termine di legge previsto, divengono definitivi, e sono estratti dalla procedura, prima delle elaborazioni per l’invio a ruolo, per essere segnalati al Segretario del Consiglio regionale	
---	--

ai fini della loro regolarizzazione, in quanto debiti certi, liquidi ed esigibili.

B- Procedura per i dirigenti della Regione e del Consiglio regionale:

1. all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, nonché degli incarichi fiduciari della Regione e del Consiglio regionale, l'ufficio tributi della Struttura finanze e tributi predispone l'elenco contenente i dati relativi ai nuovi dirigenti della Regione e del Consiglio e, previa conferma dell'ufficio competente del Dipartimento personale e organizzazione per l'individuazione dei dirigenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta, procede alla verifica delle singole posizioni con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente, ovvero le tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione;
2. l'ufficio tributi invia a tutti i dirigenti una comunicazione *ad personam* contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell'esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata tramite protocollo riservato all'indirizzo d'ufficio dei dirigenti. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a regolarizzare la loro posizione e a iscriversi al servizio "Memobollo" nell'ottica di una maggiore *compliance* fiscale per il futuro;
3. qualora i dirigenti destinatari di avvisi di accertamento tributario notificati non provvedano a sanare la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa vigente, è attivata, in collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento del personale della Regione, la procedura volta al recupero delle somme dovute mediante la compensazione legale dei debiti di cui all'art. 44 della LR 30/2009 dagli stipendi, in modo da evitarne l'iscrizione a ruolo con ulteriore dilazione del recupero.

C- Procedura per i dirigenti scolastici e tecnici della Sovrintendenza agli studi:

1. all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti scolastici e ai dirigenti tecnici in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica regionale, l'ufficio tributi della struttura finanze e tributi predispone l'elenco contenente i dati relativi ai nuovi dirigenti e,—previa conferma dell'ufficio competente del Dipartimento Sovrintendenza agli studi per l'individuazione dei dirigenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta, procede alla verifica delle singole posizioni con riferimento ai tributi regionali gestiti direttamente, ovvero le tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione;
2. l'ufficio tributi invia ai dirigenti scolastici e tecnici individuati una comunicazione *ad personam* contenente un prospetto dei veicoli di proprietà o nella disponibilità e dell'esito della verifica per ogni veicolo. La comunicazione è inviata tramite protocollo riservato all'indirizzo della sede di assegnazione dei dirigenti. Coloro che risultano in situazione non regolare sono invitati a regolarizzare la loro posizione e a iscriversi al servizio “Memobollo” nell'ottica di una maggiore *compliance* fiscale per il futuro;
3. qualora i dirigenti destinatari di avvisi di accertamento tributario notificati non provvedano a sanare la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa vigente, è attivata, in collaborazione con il competente ufficio della Struttura personale scolastico, la procedura volta al recupero delle somme dovute mediante la compensazione legale dei debiti di cui all'art. 44 della LR 30/2009 sugli stipendi, in modo da evitarne l'iscrizione a ruolo con ulteriore dilazione del recupero.

2.8. SCHEDA DI PRASSI N. 8

RADIAZIONI D'UFFICIO PER SOGGETTI PARTICOLARI

Procedura per la radiazione d'ufficio di veicoli intestati a soggetti particolari in attuazione dell'art. 12 della LR 28/2023 ai fini di migliorare la qualità delle banche dati relative ai veicoli, contrastare l'evasione fiscale e conseguire risparmi di spesa connessi alla gestione dell'archivio informatico delle tasse automobilistiche, nonché alla notifica degli atti tributari

L'attività è mirata a eliminare dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada (archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile) i veicoli presumibilmente non più circolanti, o ceduti a soggetti ignoti, per i quali i soggetti interessati non hanno provveduto a richiedere gli aggiornamenti delle banche dati.

L'azione si applica ai veicoli intestati a soggetti defunti o certificati irreperibili da oltre 10 anni, o intestati a società estinte, o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali.

La procedura può essere schematizzata come di seguito rappresentato:

1. la Struttura competente in materia di tributi individua con proprio atto amministrativo il triennio per il quale risulti omesso il pagamento della tassa automobilistica, o della tassa fissa di circolazione per i veicoli ultratrentennali;
2. la Struttura estrae dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni da esaminare, abbinando il codice fiscale e la targa del veicolo, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - veicoli con omesso pagamento, per ognuno degli anni del triennio individuato;
 - nominativi di coloro che alla data dell'estrazione risultano ancora intestatari al PRA del veicolo per il quale avevano omesso di assolvere l'obbligo tributario nel triennio individuato;
3. per le posizioni di cui al punto 2, la Struttura, tramite l'accesso a specifiche banche dati, verifica la presenza delle seguenti condizioni:
 - a) l'eventuale decesso, o irreperibilità, dell'intestatario da almeno 10 anni dalla data dell'estrazione dei dati di cui al punto 2, (per i soggetti irreperibili si potrebbero chiedere ai comuni, oppure mediante accesso all'ANPR, gli elenchi di coloro che permangono in condizioni di irreperibilità da 10 anni)
 - b) l'eventuale intestazione a società estinte o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali, cancellate dal Registro Imprese;
4. delle posizioni di cui ai punti 3 a) e 3 b) si prendono esclusivamente in considerazione:

- a) i veicoli per i quali nessuna formalità sia stata annotata al PRA, diversa dal fermo amministrativo richiesto dall'agente della riscossione,
 - b) i veicoli non coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile (R.C. auto) nel triennio individuato;
5. la Struttura, ultimati i controlli di cui al punto 4), pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (BURVA) e sul sito istituzionale della Regione i dati personali necessari all'identificazione dei mezzi, in particolare la targa e, ove possibile, l'intestatario al PRA, per i quali intende attivare la procedura della radiazione d'ufficio;
6. limitatamente agli eredi dei soggetti defunti interessati dalla procedura di radiazione, se individuabili, la Struttura invia la comunicazione di avvio del procedimento della cancellazione d'ufficio, verso la quale gli stessi possono proporre opposizione, mediante apposita istanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURVA;
7. entro lo stesso termine, anche gli altri soggetti coinvolti possono chiedere l'interruzione della procedura di cancellazione d'ufficio con apposita domanda, da presentare sempre alla Struttura competente in materia di tributi, alla quale dovranno essere allegate le ricevute relative:
- a) al pagamento delle cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione riferite alle tasse automobilistiche per il triennio di cui al punto 1;
 - b) al versamento del premio della polizza RC Auto per l'anno in corso;
8. in alternativa alla documentazione di cui ai punti 6 e 7, i soggetti interessati possono attestare una delle seguenti condizioni:
- a) il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per una o più annualità riferite al triennio di cui al punto 1;
 - b) la vendita del veicolo o altri eventi che ne hanno comportato la perdita del possesso. In questo caso per evitare la radiazione d'ufficio, l'evento in questione dovrà essere trascritto o annotato al PRA;
9. decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stata presentata opposizione o richiesta di interruzione, la Struttura competente trasmette l'elenco dei veicoli da radiare al soggetto gestore del PRA ai fini della cancellazione dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada.

3. CONCLUSIONI E SINTESI DEI RISULTATI

L'obiettivo alla base di tutte le azioni messe in campo era, e resta, quello di prevenire comportamenti elusivi dei tributi regionali; tale obiettivo è stato sicuramente realizzato, come si evince analizzando i numeri, via via decrescenti, di irregolarità rilevate e segnalate dall'ufficio dal 2014 ad oggi, come riportati nelle relazioni annuali pubblicate nell'apposita area dedicata al contrasto all'evasione del sito internet "tributi regionali e tassa auto" della Regione.

Come evidenziato nel capitolo 2, solo una di tali attività – quella in materia di imposta di trascrizione al PRA - si ritiene abbia raggiunto i risultati che si erano prefissati e non risulta attualmente più efficace in termini di costi, misurati in ore di lavoro in capo agli enti locali e al personale dell'ufficio tributi, rispetto ai risultati ottenibili, anche per effetto delle modifiche normative ed amministrative intervenute. Si è constatato, infatti, che la dematerializzazione del certificato di proprietà (CDP), avviata a partire dal 2015, e l'introduzione del Documento Unico (DU) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi del d.lgs 98/2017), hanno sicuramente avuto un'incidenza sulla costante diminuzione delle autentiche degli atti di vendita presso i Comuni. Parallelamente alla digitalizzazione, la continua collaborazione con i Comuni e le Forze dell'Ordine ha contribuito a ridurre il numero degli acquirenti che non trascrivono al PRA il trasferimento di proprietà per effetto dell'azione informativa, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 94 del CdS nei confronti dei cittadini inadempienti segnalati dall'Ufficio, che induce i contribuenti al rispetto delle norme, rendendoli più sensibili e responsabili verso i propri doveri fiscali. Pertanto, tale prassi è stata profondamente rivista.

Inoltre, con l'obiettivo di realizzare una diminuzione dei costi di notifica degli atti impositivi, si è deciso – attraverso l'introduzione del controllo di cui alla scheda di prassi numero 8 - di proporre l'implementazione di una nuova attività al fine di eliminare dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 225 del Codice della Strada (archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile) i veicoli presumibilmente non più circolanti, o ceduti a soggetti ignoti, per i quali i soggetti interessati non hanno provveduto a richiedere gli aggiornamenti delle banche dati. L'azione è rivolta, in particolare, ai veicoli intestati a soggetti defunti o certificati irreperibili da oltre 10 anni, o intestati a società estinte, o cessate, anche a seguito della chiusura di procedure concorsuali. Tale attività, come molte delle altre già implementate, risulta una novità sul panorama nazionale.

Da ultimo, bisogna altresì considerare che l'affidamento all'ACI della titolarità dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ai sensi dell'art. 51 del DL 124/2019) ha comportato che l'intestazione del veicolo possa essere aggiornata solo da flussi informativi provenienti da enti certificanti (PRA e Motorizzazione Civile) e che non è più possibile, per gli uffici regionali, bonificare l'archivio tasse auto a seguito della mera esibizione dell'atto di vendita quindi, nel caso in argomento, in assenza di trascrizione al PRA, l'attività di contrasto si esaurisce con l'invio delle note informative e non ha ricadute positive sulla corretta individuazione dei soggetti passivi delle tasse automobilistiche.

Per quanto concerne il contrasto all'evasione tramite l'attività di compensazione tra crediti e debiti, i risultati sono da considerare importanti non soltanto per quanto attiene al recupero del gettito, ma anche per quanto concerne la percezione dell'importanza dell'adempimento tributario in materia di tasse auto da parte dei cittadini. Inoltre, in assenza della procedura in argomento per il recupero della tassa non versata, si sarebbe dovuto fare ricorso all'iscrizione a ruolo al fine della notifica della cartella esattoriale; l'iscrizione a ruolo non garantisce il totale recupero del gettito e, in ogni caso, non nel breve termine come permette l'attività di compensazione. Un beneficio secondario ma, comunque, da rilevare, generato dall'attività di compensazione in luogo dell'iscrizione a ruolo, è dato dal risparmio che si realizza sugli aggi trattenuti dal concessionario della riscossione in caso di recupero dei crediti.

Con riferimento alla prassi per la compensazione si ritiene che ci siano due fattori che ne minano un'applicazione ancor più sistematica:

- il primo è costituito dal fatto che non sempre coincidono le due “finestre” temporali: quella della presenza di avvisi di accertamento definitivi (quindi compensabili) e quella dell'erogazione dei contributi; anzi a volte l'esigenza delle Strutture di liquidare al più presto i creditori non permette di attendere le poche settimane necessarie per arrivare alla definitività degli atti tributari e avviare conseguentemente la procedura di compensazione;
- il secondo è dato dal fatto che non c'è un automatismo di tipo informatizzato che “ricorda” alle Strutture eroganti i contributi che è necessario contattare l'ufficio tributi al fine dell'eventuale compensazione. L'iniziativa è lasciata di conseguenza alla responsabilità e alla “memoria storica” della Struttura con le conseguenze negative che possono derivare dall'assenza del funzionario normalmente deputato all'erogazione dei contributi o dai fisiologici avvicendamenti del personale che si verificano negli uffici regionali.

Sull'argomento, si ritiene opportuno ricordare la recente riforma in materia di compensazione dei crediti tributari, introdotta con l'approvazione del Testo unico della Riscossione (D.Lgs. n. 33/2025). In particolare, viene confermata la possibilità di compensazione volontaria, esercitabile dal contribuente, fra debiti iscritti a ruolo con crediti fiscali. Tale compensazione è applicabile ai crediti d'imposta di valore superiori a 500 € e per contribuenti con debiti iscritti a ruolo non superiori a 100.000 €.

Per completezza di trattazione si ricorda, infine, che lo Stato ha recentemente introdotto una norma che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere alla compensazione dei debiti tributari dei loro dipendenti. In particolare, con la legge di bilancio per l'anno 2025, il legislatore ha disposto che, a partire dal 2026, per le somme dovute a titolo di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno preliminarmente verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un importo complessivo di almeno 5.000 euro. In caso la verifica desse esito positivo, le stesse amministrazioni saranno tenute a trattenere gli importi e riversarli all'agente della riscossione.

SINTESI DEI RISULTATI QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA'

Nella tabella seguente è contenuto un riepilogo quantitativo delle misure esposte nei capitoli precedenti.

TRIBUTI	NUMERO POSIZIONI CONTROLLATE (N.)	TOTALE RICHIESTO IN PAGAMENTO (€)
TASSA AUTO	10.627	1.809.919
IRT	1.870	14.875
IRAP	477	71.859
TOTALE PERIODO (2021- 30/6/25)	12.974	1.896.653

Note metodologiche:

- alcuni dati contenuti nella tabella contengono delle stime; a riguardo si rimanda alle note contenute nei singoli capitoli;
- considerata la scadenza dell'obiettivo dirigenziale di cui trattasi, i conteggi sono terminati al primo semestre 2025;
- inoltre, con il termine "totale richiesto in pagamento" si intendono gli importi richiesti, a prescindere dalle modalità di richiesta degli stessi (avviso bonario, avviso di accertamento o altro);
- non risulta operativamente possibile fornire il dato degli importi incassati, in quanto la quasi totalità delle misure, qualora il contribuente non proceda al pagamento di quanto richiesto, confluisce in cartelle di pagamento gestite in modo massivo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale non è in grado di fornire dati di dettaglio.

Occorre evidenziare che i risultati qui esposti sono da intendersi inerenti ad attività aggiuntive rispetto agli introiti derivanti dalla ordinaria attività di contrasto all'evasione dei tributi propria svolta da ogni ente creditore, ossia la gestione del cd. procedimento contenzioso tramite emissione di avvisi di accertamento, e successivamente di "ruoli", a fronte dei mancati pagamenti rispetto a quanto dovuto dai contribuenti per i diversi tributi per ogni annualità.

Le attività ulteriori di contrasto all'evasione fiscale, di cui al presente documento, hanno interessato complessivamente quasi 13.000 posizioni controllate con quasi 1,9 milioni di euro chiesti in pagamento. Fra le misure più incisive, è sicuramente da rimarcare la compensazione dei debiti su contributi erogati dalla Regione, che ha permesso di recuperare oltre 750.000 euro nel solo biennio 2020-2021, e che ha raggiunto i 950.000 euro nel quinquennio. Tale misura ha, inoltre, il grande pregio di avere oneri di incasso sostanzialmente nulli, oltre a garantire tempistiche estremamente ridotte.

Di grande impatto, sebbene decrescente negli anni, si è altresì rivelato il controllo sui veicoli a basso impatto ambientale, che ha permesso di richiedere in pagamento oltre 750.000 euro nel periodo in analisi.

Al contrario, le attività riguardanti il tributo IRT non sono state significative a livello quantitativo negli ultimi anni, diversamente dal primo periodo di svolgimento di tale attività, sebbene il campione controllato si avvicini al 100% dei soggetti interessati. Anche per tale ragione, come già anticipato nei capitoli precedenti, si è proceduto alla profonda modificazione del procedimento di controllo.

Si rimarca, inoltre, la circostanza che la maggioranza dei controlli effettuati è stata implementare sulla totalità delle posizioni potenzialmente controllabili, senza la necessità di procedere all'estrazione di campionature.